Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 301 del 30 dicembre 1986 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
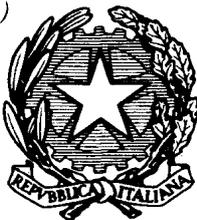
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 dicembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

124

LEGGE 22 dicembre 1986, n. **910.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

SOMMARIO

LEGGE 22 dicembre 1986, n. 910. — *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):*

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1986, n. **910.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1

1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1987 resta determinato in termini di competenza in lire 177.830 miliardi, comprese lire 22.343 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi e lire 10.564 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti dell'anno 1987, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.500 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1987, nonchè le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 203.783 miliardi per l'anno finanziario 1987.

2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonchè le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.

3. Per l'esercizio 1987, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di

capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge. Non è altresì consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.

4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi approvati nell'anno 1987, nonchè le economie che si dovessero realizzare nella categoria «Interessi» del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per il triennio 1987-1989, nonchè nello stanziamento del capitolo n. 6840 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato in termini di competenza al comma 1.

5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1987, restano determinati in lire 37.947 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge, e in lire 10.475 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

7. Gli importi previsti dal comma 6 risultano dal saldo tra accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate e accantonamenti per riduzione di spese o per incremento di entrate. Gli accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di entrate contrassegnati nelle tabelle B e C da lettere alfabetiche non possono essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di provvedimenti legislativi, fino a che non siano stati promulgati quelli, anch'essi individuati nelle stesse tabelle B e C, comportanti riduzione della spesa o incremento delle entrate contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche, nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da questi effettivamente risultanti per ciascuno degli esercizi considerati.

8. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1987 e triennale 1987-1989 sono indicate nella tabella D allegata alla presente legge.

9. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al precedente comma 8 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

10. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per i rinnovi contrattuali, tenuto conto di quanto già autorizzato con l'articolo 6, commi 2 e 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, è stabilita in lire 700 miliardi per l'anno 1986, in lire 2.384 miliardi per l'anno 1987, ivi compresi miliardi 297 relativi alla competenza dell'anno 1986, ed in lire 2.855 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI TRASPORTI, POSTALE E FERROVIARIO

Art. 2.

1. Per l'anno 1987, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.464 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

2. L'importo di lire 4.464 miliardi di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è integrata per il quinquennio 1987-1991 con l'ulteriore complessiva assegnazione valutata in lire 800 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, per essere destinata specificatamente alla concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre, anche all'estero, nel limite complessivo di 5.000 miliardi, adeguabile sulla base dell'andamento dei tassi, per la realizzazione di investimenti ferroviari. I contributi sono erogati a rotazione alle predette aziende con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, intesa la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base di singoli progetti accompagnati da relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari. Al fondo affluiscono le disponibilità per competenza e cassa del capitolo n. 7272 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e relative proiezioni per gli anni successivi, nonchè la somma di lire 65 miliardi per l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base dei piani finanziari sopra indicati.

4. Per consentire l'immediato utilizzo delle somme già finalizzate alla realizzazione di interventi compresi nel programma approvato in applicazione della legge 12 febbraio 1981, n. 17, e successive integrazioni, ma non contrattualmente impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge a causa di accertati ed obiettivi impedimenti, l'Ente Ferrovie dello Stato è autorizzato a dare corso, fino al completamento, agli interventi indicati nel medesimo programma non ancora integralmente finanziati e per i quali non sussistono i predetti impedimenti, nonchè agli interventi in attuazione degli accordi internazionali relativi alla prima fase di realizzazione dell'attraversamento del Brennero. Per il reintegro delle somme stesse, in relazione agli accertati fabbisogni, si provvede ai sensi dell'articolo 17, lettera *c)*, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

5. Per l'anno 1987, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:

a) quanto alla lettera *b)*, oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1986, lire 2.627,5 miliardi;

b) quanto alla lettera *c)*, onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1987 fino all'ammontare di lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Ai mutui di cui al presente comma ed a quelli autorizzati dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e all'articolo 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17;

c) quanto alla lettera *d)*, sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.297,3 miliardi.

6. È assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1987, lire 1.000 miliardi per l'anno 1988, lire 2.300 miliardi per l'anno 1989, lire 3.000 miliardi per l'anno 1990 e lire 3.000 miliardi per l'anno 1991, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo

allo sviluppo dei terminali meridionali, nonchè, per una quota pari a lire 5.000 miliardi nell arco del quinquennio, per l'attuazione di un programma di adeguamento funzionale e Per la realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete dell'Italia meridionale ed insulare allo scopo di consentire la circolazione intermodale e ridurre i tempi di viaggio.

7. Per l'anno 1987, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.050,4 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

8. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, già elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, e 28 febbraio 1986, n. 41, a lire 4.519 miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.189 miliardi.

9. Gli importi già stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, vengono così rideterminati:

a) da lire 378 miliardi a lire 592 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

b) da lire 142 miliardi a lire 218 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonchè per il potenziamento dei servizi di bancoposta;

c) da lire 320 miliardi a lire 380 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;

d) da lire 50 miliardi a lire 55 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica;

e) confermate lire 931 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonchè per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;

f) confermate lire 430 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;

g) confermate lire 710 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica;

h) da lire 1.259 miliardi a lire 1.519 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

i) confermate lire 186 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonchè delle relative infrastrutture;

l) da lire 63 miliardi a lire 68 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica;

m) da lire 50 miliardi a lire 100 miliardi per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

10. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 670 miliardi, di cui al comma 9, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

11. L'Amministrazione postelegrafonica è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 670 miliardi.

12. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della Amministrazione postelegrafonica che, per effetto delle disposizioni

di cui al comma 8, restano determinati come segue:

a) lire 613 miliardi per l'anno 1987;

b) lire 771 miliardi per l'anno 1988;

c) lire 531 miliardi per l'anno 1989.

CAPO III

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 3.

1. Il fondo di dotazione della SACE – Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione – istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 448 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987. Continua ad applicarsi il comma 2 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1987. A decorrere dall'anno 1988 si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

3. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.

4. È autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, il conferimento della somma di lire 500 miliardi al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

5. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

6. È autorizzato l'apporto di lire 70 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993, al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

7. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) è autorizzato, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1987, a fare ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) ed all'EURATOM per la contrazione di mutui, nonchè ad emettere obbligazioni sul mercato interno, per la complessiva somma di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.

8. L'onere dei mutui e delle obbligazioni di cui al comma 7, per capitale e interessi, valutato in lire 90 miliardi per il 1988 e in lire 180 miliardi per il 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. L'ENEL porterà annualmente ad aumento del fondo di dotazione le rate rimborsate, relativamente alle quote capitale.

9. Per consentire la prosecuzione degli interventi per il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, è ulteriormente integrata di lire 150 miliardi nell'anno 1987 e di lire 300 miliardi nell'anno 1988 in favore dell'industria cantieristica e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 in favore dell'industria armatoriale. Per le medesime finalità è altresì iscritto, nell'anno finanziario 1987, un ulteriore limite d'impegno di lire 60 miliardi in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge n. 295 del 1985.

10. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato, per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per le finalità di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329,

concernente provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.

11. Gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati, fino alla concorrenza di lire 650 miliardi nell'anno 1987, a fare ricorso alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) per la contrazione di mutui, nonché ad emettere obbligazioni sul mercato interno. Ferme restando le riserve a favore del Mezzogiorno, l'utilizzazione delle predette risorse è sottoposta al CIPE. Gli enti medesimi provvedono, a partire dal secondo semestre dell'anno 1987, all'effettuazione delle suddette operazioni secondo le seguenti quote:

a) IRI: lire 500 miliardi;

b) EFIM: lire 150 miliardi.

12. L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire 65 miliardi nel 1988 e nel 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato e sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

13. Gli enti di gestione porteranno annualmente ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione le rate rimborsate relativamente alle quote capitale.

14. In relazione alla scadenza delle quote capitali annuali di ammortamento del prestito obbligazionario emesso ai sensi del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1981, n. 617, l'IRI è autorizzato, per pari importi, ad emettere nuovi prestiti obbligazionari della durata massima fino a 10 anni e con preammortamento fino a 5 anni. Il netto ricavo delle obbligazioni collocate è utilizzato dall'IRI per finanziamenti da destinare *pro-quota* alle stesse società beneficiarie del prestito obbligazionario emesso sulla base del citato decreto-legge n. 495 del 1981, come modificato dalla citata legge di conversione n. 617 del 1981.

15. L'onere degli interessi delle obbligazioni di cui al comma 14, valutato in lire 25 miliardi per il 1987, in lire 75 miliardi per il 1988 e in lire 125 miliardi per il 1989, è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

16. L'emissione obbligazionaria di cui al comma 14 è subordinata alla presentazione al CIPI di una relazione consuntiva sull'andamento gestionale delle società beneficiarie dei finanziamenti connessi al prestito obbligazionario emesso sulla base del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito con modificazioni dalla legge 4 novembre 1981, n. 617, nonché di un aggiornamento del piano di risanamento produttivo, economico e finanziario.

17. Per consentire la prosecuzione per i primi sei mesi dell'anno 1987 del piano quinquennale 1985-1989 è assegnato all'ENEA il contributo di lire 350 miliardi con esclusione di ulteriori contratti, iniziative e conseguenti impegni finanziari per i programmi di collaborazione europea sullo sviluppo dei reattori veloci, di realizzazione dell'impianto PEC e dei connessi programmi sul ciclo del combustibile, anche da parte dell'appaltatore.

Art. 4

1. Il limite di controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri Istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato di lire 1.500 miliardi.

2. Per il completamento del programma di interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, concernente il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988, ad aumento del capitale della RIBS s.p.a. ai sensi e con i criteri di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 700 del 1983. A valere sulla predetta autorizzazione di spesa la quota di lire 5.000 milioni per l'anno 1987 e quella di lire 1.500 milioni per l'anno 1988 sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per il successivo conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM, per la sottoscrizione della quota di competenza.

3. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la prosecuzione degli interventi di

riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1987.

4. Le dotazioni finanziarie della Sezione speciale del fondo interbancario di garanzia per il credito agrario di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono incrementate di lire 45 miliardi nell'anno 1987 per consentire la piena attuazione del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, nonchè per il completamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

CAPO IV

INTERVENTI IN FAVORE DEL TERRITORIO PER CALAMITA' NATURALI E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 5.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è integrata di lire 1.000 miliardi.

2. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevato a lire 2.000 miliardi. L'onere derivante dall'ammortamento dei predetti mutui, da contrarre a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1987, è valutato in lire 160 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

3. Sul complessivo importo di cui ai commi 1 e 2, lire 100 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo per l'ammodernamento dell'agricoltura; lire 300 miliardi, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali; e, rispettivamente, lire 400 miliardi e lire 200 miliardi, alle finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

4. Per le stesse finalità e con le procedure di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 1.500 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo. Per le stesse finalità è autorizzato il ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione, nel secondo semestre dello stesso anno, di appositi mutui fino a lire 1.500 miliardi il cui rimborso per l'anno 1989, valutato in lire 120 miliardi per la quota di capitale e di interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato. Le somme di cui al presente comma possono essere impegnate a decorrere dal 1° marzo 1988.

5. All'articolo 14, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, le parole: «e del 22 febbraio 1985» sono sostituite dalle seguenti: «, del 22 febbraio 1985 e del 6 febbraio 1986».

6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, l'ulteriore spesa di lire 23 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 667 del 1985. Ai fini di cui ai commi 10 ed 11 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1987, rispettivamente le spese di lire 10 miliardi e di lire 5 miliardi. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'anno finanziario 1987 è incrementata di lire 5 miliardi.

7. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 4 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, da destinare ad interventi sui parchi e sulle riserve naturali.

8. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge 10 maggio 1983, n. 190, è integrata per l'anno 1987 della somma di lire 15 miliardi da ripartire in ragione, rispettivamente, di lire 10 miliardi e lire 5 miliardi, per le

finalità di cui all'articolo 2, lettera *b)*, e all'articolo 4 della medesima legge n. 190 del 1983. La somma di lire 10 miliardi è ripartita in ragione di lire 3 miliardi e di lire 7 miliardi in relazione, rispettivamente, ai numeri 1) e 2) dell'ultimo comma del medesimo articolo 2.

Art. 6.

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1988 e di lire 3.000 miliardi per l'anno 1989. Il fondo è ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con criteri unitari che tengano conto delle autorizzazioni di spesa relative al medesimo periodo derivanti dalle precedenti disposizioni legislative. Previa verifica dello stato di attuazione dei programmi di intervento, il CIPE è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni compensative al predetto riparto. Si applica il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Per il definitivo completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.500 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1987, di lire 1.250 miliardi per l'anno 1988 e di lire 1.750 miliardi per l'anno 1989. Il CIPE provvede al riparto dei fondi sulla base del definitivo ed immodificabile programma presentato d'intesa dai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, e di quanto previsto dalla delibera del CIPE medesimo del 3 luglio 1986.

3. Ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi nell'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per consentire il completamento degli interventi a totale carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.

4. Ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981.

5. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 200 miliardi, nonchè per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, ed al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, valutato in lire 450 miliardi, il limite di indebitamento di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, già elevato a lire 2.520 miliardi con l'articolo 16, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente elevato a lire 3.170 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987, è valutato in lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, lettera *d)*, della legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, è incrementata di lire 150 miliardi per l'anno 1988 e di lire 200 miliardi per l'anno 1989. Al fondo previsto dal predetto articolo 5 affluiscono le quote assegnate alle regioni Basilicata e Campania per i progetti regionali di sviluppo nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

7. Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto inter-

modale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e aumentata di lire 175 miliardi, in ragione di lire 75 miliardi per l'anno 1988 e di lire 100 miliardi per l'anno 1989.

Art. 7.

1. Per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1987 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989. Alla ripartizione della somma fra lo Stato, la regione ed i comuni per gli interventi di rispettiva competenza, si provvede con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto anche conto dello stato di avanzamento delle opere.

2. Per far fronte ai maggiori oneri finanziari di cui all'articolo 5, quattordicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente norme in materia di edilizia residenziale pubblica, è autorizzato il limite di impegno di lire 10 miliardi, da iscrivere al capitolo n. 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1987.

3. E autorizzato, per l'anno 1987, il limite d'impegno di lire 5 miliardi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247, dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7, e dell'articolo 5-*quater* del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernenti norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

4. È autorizzato, per l'anno 1987, il limite d'impegno di lire 10 miliardi per la concessione di contributi nella spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali, ai sensi degli articoli 73 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

5. Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo, è autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi, di cui lire 50 miliardi in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1987, di lire 50 miliardi nell'anno 1988 e di lire 60 miliardi in ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le regioni interessate, adotta, tenuto anche conto dei programmi di cui alle leggi 9 luglio 1957, n. 600, e 10 dicembre 1980, n. 849, e delle esigenze finanziarie connesse al completamento degli stessi, il programma degli interventi ed il relativo piano di riparto della spesa, ai fini dell'iscrizione delle rispettive quote nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e in quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per l'attuazione degli interventi si applicano i criteri di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.

6. E autorizzata la complessiva spesa di lire 1.600 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, da destinare al com-

pletamento, anche funzionale, delle opere già avviate o ancora da avviarsi alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo predisposto, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modifiche.

7. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1987 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1987 può esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 97 miliardi annui a decorrere dal 1988, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

8. Ad integrazione dei fondi stanziati dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, concernente interventi urgenti in materia di edilizia universitaria, ferma la riserva del 5 per cento per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge medesima, è autorizzata, per il periodo dal 1987 al 1989, l'ulteriore spesa di lire 950 miliardi. L'importo è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per l'anno 1988 e di lire 550 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno finanziario 1990, agli ulteriori stanziamenti si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

9. Per la prosecuzione degli interventi diretti alla prevenzione dei beni culturali e ambientali dai rischi sismici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma ventitreesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è integrata di lire 50 miliardi per l'anno 1987.

10. L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi recata dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per il completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli è incrementata di lire 250 miliardi per il triennio 1988-1990, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, ultimo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, è incrementata di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1987, per il completamento delle opere di ricostruzione, consolidamento, restauro e manutenzione della Cattedrale di Palermo e locali annessi.

12. Per le finalità di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è autorizzata per il triennio 1987-1989 l'ulteriore spesa complessiva di 133 miliardi di lire in aggiunta agli stanziamenti già recati dalla legge stessa, in ragione di lire 39 miliardi per l'anno 1987, lire 64 miliardi per l'anno 1988 e lire 30 miliardi per l'anno 1989.

13. L'onere di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, stipulati per il finanziamento dei progetti relativi a opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 308 del 1982, è posto a carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 1987 intendendosi contestualmente soppresso il concorso dello Stato previsto dal medesimo articolo 6, quindicesimo comma, della citata legge n. 887 del 1984. Per il completamento dei predetti progetti e per la realizzazione di quelli che ottengono il contributo di cui all'articolo 10 della citata legge n. 308 del 1982, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai comuni mutui ventennali per un importo complessivo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, il cui onere di ammortamento, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1988 e in lire 12 miliardi per l'anno 1989, è assunto a carico dello Stato.

14. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, e secondo le medesime modalità, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 400 miliardi nel quadriennio 1987-1990. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato il contributo speciale di lire 170 miliardi, di cui lire 61 miliardi per l'anno

1987, lire 53 miliardi per l'anno 1988, lire 18 miliardi per l'anno 1989 e lire 38 miliardi per l'anno 1990, per l'esecuzione delle opere indicate all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 100, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101. La restante somma di lire 230 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 39 miliardi per l'anno 1987, di lire 97 miliardi per l'anno 1988, di lire 32 miliardi per l'anno 1989 e di lire 62 miliardi per l'anno 1990, per essere destinata, secondo gli importi stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, all'esecuzione da parte dell'ANAS delle opere indicate nell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 1978, o comunque direttamente connesse ai traffici fra l'Italia e la Jugoslavia, nonché all'esecuzione delle opere di edilizia complementare ai servizi confinari, compresi i locali da realizzare presso l'autoporto di S. Andrea di Gorizia da adibire a scuola della Guardia di finanza.

15. È assegnato all'ANAS un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 di lire 6.700 miliardi. Il predetto contributo è così ripartito:

a) lire 1.600 miliardi, di cui 120 nel 1987, 500 nel 1988, 580 nel 1989, 400 nel 1990, da destinare ad un fondo da istituire nel bilancio di previsione dell'ANAS per l'accelerata realizzazione di interventi di completamento od avvio di opere autostradali già programmati e parzialmente finanziati ai sensi delle leggi 12 agosto 1982, n. 531, e 3 ottobre 1985, n. 526, con priorità per l'accesso e l'attraversamento delle aree metropolitane;

b) lire 2.000 miliardi, nelle regioni del Mezzogiorno e nel Lazio, di cui 120 nel 1987, 500 nel 1988, 780 nel 1989 e 600 nel 1990, da destinare ai fabbisogni già indicati dall'ANAS come assolutamente indispensabili per il completamento della funzionalità dei lotti delle aree di priorità del programma triennale di cui alla legge 3 ottobre 1985, n. 526, e ad interventi di viabilità statale previsti nel piano decennale, con priorità per gli itinerari interregionali, nonché alla definitiva conclusione dei programmi 1979-1981 e del piano stralcio 1982-1987;

c) lire 1.500 miliardi di cui 120 nel 1987, 380 nel 1988, 500 nel 1989 e 500 nel 1990, da destinare alle finalità di cui alla precedente lettera *b)* nelle altre regioni del centro-nord.

d) lire 1.000 miliardi, di cui 300 nel 1987, 300 nel 1988, 220 nel 1989 e 180 nel 1990, da destinare all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione, anche straordinaria, dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

e) lire 600 miliardi, di cui 20 nel 1987, 80 nel 1988, 200 nel 1989 e 300 nel 1990 in attuazione dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Al fine di accelerare la realizzazione dell'intervento previsto, l'ANAS è autorizzata ad approvare il piano finanziario allegato all'atto aggiuntivo alla vigente concessione regolata dalle leggi 24 luglio 1961, n. 729, e 28 aprile 1971, n. 287, predisposto per l'intero investimento in sede di destinazione della quota iniziale di contributo dello Stato. L'ulteriore fabbisogno per il completamento dell'infrastruttura è determinato con apposita norma in sede di legge finanziaria, fermo restando che il complessivo onere per lo Stato non potrà essere superiore al 65 per cento dell'investimento complessivo.

16. Una quota del 15 per cento a valere sui fondi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 15, è destinata alle finalità di cui all'articolo 7 della legge 3 ottobre 1985, n. 526.

CAPO V

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 8.

1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto di lire 20.000 miliardi di erogazioni a titolo di rego-

lazioni debitorie pregresse nonchè dell'onere derivante dall'articolo 4, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, e degli effetti della sentenza della Corte costituzionale 3 dicembre 1985, n. 314, è fissato per l'anno 1987 in lire 33.400 miliardi. Le predette anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi. In attesa del riordino del sistema pensionistico, i disavanzi patrimoniali del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e della Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, risultanti al 31 dicembre 1986, sono posti a carico dello Stato a titolo di regolazione debitoria pregressa nel limite, per ciascuna delle suddette gestioni, di lire 10.000 miliardi nell'anno 1987 e di lire 10.000 miliardi nell'anno 1988.

2. E autorizzata la concessione di un contributo alla cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, da versare alla separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.500 miliardi per l'anno 1988 e di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 si provvede con le modalità di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Continuano ad applicarsi i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituito il riferimento temporale ivi contenuto.

3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza è fissato per l'anno 1987 un contributo straordinario di lire 15.997 miliardi a carico dello Stato a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.025 miliardi e delle Gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, rispettivamente per lire 823 miliardi, 795 miliardi e 2.354 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le Gestioni suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.443 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.918 miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la Gestione dei coltivatori diretti coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, per le Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali rispettivamente per lire 55 miliardi e 50 miliardi, nonchè del finanziamento di cui all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.433 miliardi.

4. Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) è stabilito in lire 5.750 milioni per l'anno 1987, in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed in lire 6.250 milioni per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 l'entità del contributo è determinata con le modalità previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

5. E autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 34 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo dell'Amministrazione centrale, nonchè degli uffici giudiziari e dell Amministrazione penitenziaria.

6. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1987 per le occorrenze in linea capitale su prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 3.500 miliardi.

7. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi previsti sono rivalutati per l'anno 1987 in ragione del tasso d'inflazione programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.

8. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa, è autorizzata per il triennio 1987-1989, in favore del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in aggiunta alle somme previste dal comma 1 dell'articolo 34

della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 800 miliardi per l'anno 1989.

9. Le economie di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono utilizzate dagli enti pubblici per il finanziamento del fondo di incentivazione da destinare alla promozione di una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonchè a favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi.

10. Per la gestione del sistema di rilevazione dei dati meteorologici via satellite, di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 863, è autorizzata la spesa annua di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.

11. A decorrere dall'anno 1987 è soppressa l'autorizzazione di spesa di lire 345 miliardi annui disposta in favore dell'ENEL con il decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 maggio 1982, n. 231, e successive modificazioni.

12. In materia di assunzioni di personale continuano ad applicarsi nell'anno 1987 le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'articolo 6 e le disposizioni dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituiti i riferimenti temporali in essi contenuti.

13. Le lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 12 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988, sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* per la parte corrente in lire 143.250 miliardi, di cui lire 46.200 miliardi per l'esercizio 1987, lire 47.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 49.250 miliardi per l'esercizio 1989;

b) per la parte in conto capitale in lire 5.397 miliardi, di cui lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987, lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 1.917 miliardi per l'esercizio 1989».

14. A decorrere dall'anno 1988 la spesa di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 13 viene autorizzata con le modalità previste nell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

15. È autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 20 miliardi per il 1989, per le finalità di cui alla legge 23 febbraio 1982, n. 48, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.

16. In attesa dell'emanazione di norme organiche in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sono prorogate, per l'anno finanziario 1987, le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge n. 268 del 1974, è destinata per l'anno 1987 la somma di lire 230 miliardi. La regione Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento di interventi previsti dalla medesima legge n. 268 del 1974.

17. Per le finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è disposto un ulteriore finanziamento di lire 50 miliardi per l'esercizio 1987. Il limite di 1000 unità previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 24 del 1986 è elevato a 2000 unità. La quota in aumento è destinata a favore di soggetti che non abbiano già beneficiato dei contratti nel 1986.

18. Per gli investimenti necessari alla ripresa della manifestazione promossa dall'Ente autonomo «Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna», il contributo di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 414, è elevato a partire dall'esercizio 1987 a lire 5 miliardi.

19. Per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 92, recante provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma, è disposto l'ulteriore stanziamento di lire 50 miliardi per il 1987.

20. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo, è determinato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 854 miliardi per il 1988 ed in lire 888 miliardi per il 1989. Per gli anni

successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

21. Per l'anno 1987, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 30,64 per cento la quota indicata alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono maggiorate del 4 per cento le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 5, comma 4

Art. 9.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1987.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* ROGNONI

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
A. MINISTERI					
Legge n.1774 del 1962 e legge n.798 del 1981 -Consorzio Porto di Genova (Tesoro: cap.4519)..	7.000	7.000	7.000	91.000	2002
Legge n.822 del 1971 e legge n.681 del 1979 -Provvidenze Porto di Trieste (Marina Mercantile: cap.2572)................................	4.600	4.600	4.600	32.200	1996
Legge n. 853 del 1971 -Finanziamento Cassa per il Mezzogiorno (Tesoro: cap.7735)..........	(a) 400.000	-	-	-	-
Legge n.231 del 1975 -Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria:cap. 7541).....................................	50.000	50.000	(b) 110.000	-	-

(a) Parte delle quote relative all'anno 1983 (milioni 200.000) e all'anno 1984 (milioni 200.000).
(b) Di cui milioni 60.000 relativi all'anno 1980.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
Legge n. 86 del 1976 -Potenziamento ferrovia Alifana (Trasporti: cap.7293)	(a) 10 000	(b) 10 000	-	-	
Decreto-legge n 156 del 1976, convertito in legge n.350 del 1976 -Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato (Industria: cap 7543)	24 000	(c) 54 000	-	-	-
Legge n.183 del 1976 e legge n.843 del 1978 -Interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: cap 7759)	(d) 160 000	-	-	-	
Decreto-Legge n.227 del 1976, convertito in legge n 336 del 1976 -Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro: cap 8787)	20 000	20 000	20 000	130 000	1996
Legge n.261 del 1976 -Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Bilancio: cap.7081)...	3 000	3 000	3 000	15.500	1996

(a) Parte della quota relativa all'anno 1980
(b) Parte della quota relativa all'anno 1981.
(c) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978.
(d) Quota relativa all'anno 1986.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n.183 del 1976 e decreto-legge n.62 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n.212 del 1984 -Credito agevolato al settore industriale:					
- Tesoro: cap.7773........................	133.000	93.000	(a) 170.000	(b) 637.000	1993
- Industria: cap.7545......................	62.000	(c) 100.000	(d) 100.000	(e) 131.000	1990
Totale..........	195.000	193.000	270.000	768.000	-
Legge n. 546 del 1977 -Ricostruzione zone terremotate del Friuli (Tesoro: cap.8787).....	20.000	20.000	20.000	150.000	1997
Legge n.675 del 1977, legge n.198 del 1985 e legge n.710 del 1985-Riconversione industriale (Industria: cap.7546).....................	102.000	120.000	120.000	580.000	1994
Legge n.146 del 1980 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):					

(a) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
(b) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983.
(c) Di cui milioni 69.000 relativi a parte della quota dell'anno 1978.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1979.
(e) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1980 e milioni 31.000 relativi a parte della quota dell'anno 1978.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
- Art.30 -Disposizioni per il Mezzogiorno -Progetti speciali, infrastrutture industriali, settore ospedaliero (Tesoro: cap.7772)....	(a) 300.000	-	-	-	-
- Art.34 -Rifinanziamento legge n.517 del 1975 (Industria: cap.8042)....................	25.000	25.000	(b) 45.000	-	-
Totale..........	325.000	25.000	45.000	-	-
Legge n.373 del 1980 -Proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap.6857)......	30.000	30.000	30.000	225.000	1997
Legge n.64 del 1981 -Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: cap. 9051).............	(c) 30.000	-	-	-	-
Legge n.119 del 1981 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981):					
- Art.17 -Reparti operativi mobili delle Forze armate (Difesa: cap.4071)..............	(d) 35.000	(d) 35.000	-	-	-

(a) Parte della quota relativa all'anno 1984.
(b) Di cui milioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983 e milioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1982.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1983.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
Legge n.416 del 1981 -Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:					
- Art.32 -Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap.7404)...............	10.000	10.000	10.000	25.000	1992
- Art.34 -Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap.7551)..........	4.000	4.000	4.000	10.000	1992
Totale.........	14.000	14.000	14.000	35.000	-
Decreto-legge n.69 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n.231 del 1982 e art.18 della legge n.41 del 1986 - Conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL (Tesoro: cap.8023)....................................	345.000	345.000	345.000	1.035.000	1992
Decreto-legge n.9 del 1982, convertito,con modificazioni,nella legge n.94 del 1982 -Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro:capp.7792,7795, 7796 e 8169)................................	(a) 500.000	(b) 500.000	(c) 550.000		

(a) Di cui milioni 200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983 e milioni 300.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984.
(b) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 e milioni 400.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
(c) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 e milioni 450.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
Legge n. 48 del 1982 - Costruzione di un bacino di carenaggio nel Porto di Palermo (Lavori pubblici: cap 7596)........	(a) 10 000	-	-	-	
Decreto-legge n 389 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n.546 del 1982 - Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap.7772).........	(b) 1 000.000	-	-	-	-
Legge n.473 del 1982 - Autorizzazione di spesa per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (Affari esteri: cap 8001)........	600	-	-	-	-
Legge n.526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:					
- Art.11 - Mediocredito centrale (Tesoro: cap.7775)........................	280 000	350 000	(c) 350.000	(c) 370.000	1990
- Art.30 - Cassa artigiana (Tesoro: cap.7743)	150.000	150.000	(c) 150.000	(c) 150.000	1990
Totale...	430.000	500.000	500.000	520.000	

(a) Quota relativa all'anno 1985.
(b) Quota relativa all'anno 1984.
(c) Parte della quota relativa ad anni precedenti

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
Legge n.531 del 1982 e art 7 della legge n.170 del 1983 -Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale (Lavori Pubblici: cap 7274).	(a) 267 000	-	-	-	-
Decreto-legge n.697 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n.887 del 1982 -Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (Industria: cap 8042)	50 000	50 000	50 000	(b) 130 000	1991
Legge n. 828 del 1982 -Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche:					
- Tesoro: capp.8787 e 8809	(c) 62 500	12 500	12 500	162 500	2002
- Bilancio: cap.7081	10.000	10.000	10.000	25.000	1991
Totale	72.500	22.500	22.500	187.500	

(a) Di cui milioni 107.000 quale parte della quota dell anno 1984.
(b) Di cui milioni 30 000 quale parte della quota dell'anno 1984.
(c) Di cui milioni 50.000 a totale copertura del finanziamento di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982,n 828 (art.11 legge finanziaria 1985).

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
Legge n.979 del 1982 -Disposizioni per la difesa del mare (Marina mercantile: capp.2554, 2556,8022,8023 e 8024) .. .	(a) 52 500	-	-	-	
Legge n 130 del 1983 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):					
-Art.8, primo e secondo comma -Mediocredito centrale -Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap 7775)	322 000	450 000	450 000	(b) 519 000	-
-Art.18 e art.9 della legge n.193 del 1984 -Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap 7546)	650.000	250 000	250 000	1 750 000	1997
-Art.19, primo comma -Cassa per il credito alle imprese artigiane -Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743).	140.000	140.000	140.000	-	
Totale	1.112.000	840.000	840.000	2.269.000	
Legge n.156 del 1983 -Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap 8797).	2.000	2 000	2 000	26 000	2002

(a) Parte della quota relativa all'anno 1985.
(b) Parte della quota relativa ad anni precedenti.

Segue: TABELLA A

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
Legge n.189 del 1983 -Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap 7811/p) . . .	150 000	150 000	150 000	770 000	1992
Legge n.190 del 1983 -Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont:					
- Lavori pubblici: capp 7208,8245,9058 e 9059	7.700	-	-	-	-
- Industria: cap.7045	(a) 2.000	-	-	-	-
Totale	9.700	-	-		-
Legge n.651 del 1983 -Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: cap.7759).	(b) 1 640 000	(c) 4 630 000	(d) 5 200 000	-	-
Legge n.730 del 1983 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):					

(a) Parte della quota relativa all'anno 1984.
(b) Di cui milioni 20 000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
(c) Di cui milioni 110.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985.
(d) Di cui milioni 1 200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986 e milioni 4 000 000 relativi a parte della quota dell anno 1988

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
-Art.18. settimo e ottavo comma -Mediocredito centrale -Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap 7775)	400 000	400 000	400 000	700 000	1990
- Art.35, secondo comma -Fondo delle anticipazioni dello Stato a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamità (Tesoro: cap 8172)	10.000	10.000	-	-	-
Totale	410.000	410.000	400.000	700.000	
Decreto-legge n 159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n.363 del 1984 e art 11, quattordicesimo comma, della legge n.887 del 1984 -Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Presidenza: cap.7600)	170.000	170.000	(a) 310 000	-	-
Legge n.223 del 1984 -Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983 (Tesoro: cap.7805) ..	40 000	40.000	40.000	40 000	1990

(a) Parte della quota relativa ad anni precedenti.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
Legge n.395 del 1984 -Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristruttura zione di immobili da adibire a sedi di rappresen tanze diplomatiche e uffici consolari e ad al- loggi per il personale (Affari esteri cap.7501)	10.000	20.000	-	-	-
Legge n.428 del 1984 -Integrazione del fon- do per i contributi sui finanziamenti destina- ti allo sviluppo del settore della stampa quo- tidiana e periodica, di cui all'art.29 della legge 5 agosto 1981,n 416 (Presidenza:cap 7404)	10 000	10 000	10 000	40 000	1992
Legge n.456 del 1984 -Programmi di ricerca e sviluppo - AM-X, EH-101, CATRIN - in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunica- zioni (Difesa: capp.4011,4031 e 4051)	(a)(d) 205 000	(b) 148 000	(c) 73 000	-	-
Legge n.798 del 1984 -Nuovi interventi per la salvaguard a di Venezia:					
- Art.2.lett.a) -Lavori pubblici: cap 7733	(e) 50.000	-	-	-	
Legge n.887 del 1984 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):					

(a) Di cui milioni 25.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
(b) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986
(c) Di cui milioni 25.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
(d) La riduzione di milioni 50 000 per l'anno 1987,si intende riferita al cap 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa
(e) Parte della quota relativa all anno 1986

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
- Art.8, ventitreesimo comma -Realizzazione del programma triennale 1979-1981 predisposto dall'ANAS (Tesoro: cap.7789).................	500.000	500.000	-	-	-
- Art.9, sesto comma -Mediocredito centrale -Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro:cap. 7775)......................................	390.000	465.000	465.000	930.000	1991
- Art.11, primo comma -Edilizia penitenziaria (Lavori pubblici: cap.8411)..............	150.000	(a) 150.000	-	-	-
- Art.11, settimo comma -Fondo delle anticipazioni dello Stato a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamità (Tesoro: cap.8172)...	9.000	-	-	-	-
- Art.11, ottavo comma -Concorso nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni concesse alle imprese danneggiate da pubbliche calamità (Tesoro: cap. n.7763)...............	1.000	-	-	-	-
- Art. 11, nono comma -Programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n.219 del 1981 (Tesoro: cap.8908).....................	700.000	-	-	-	-

(a) Di cui milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986 e milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1987.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
- Art.11, decimo comma -Fondo di cui all'art.3 della legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap.7500)...	1.700.000	-	-	-	-
- Art.11, dodicesimo comma e art. 1, comma 4bis, del decreto-legge n.791 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 46 del 1986 -Opere a totale carico dello Stato nonchè ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati nelle zone del Belice e in quelle della Sicilia occidentale:					
- Lavori pubblici:capp 8647,9051,9175,1025, 1026,1027 e 1139.	40.000	-	-	-	-
- Tesoro: cap.8778.	25.000	-	-	-	-
- Art.11, tredicesimo comma -Tutela del carattere storico, monumentale ed artistico della città di Siena (Lavori pubblici: capp.8636, 8646,8709 e 8710)...	1.000	-	-	-	-
- Art.11, quindicesimo comma -Opere per la regolarizzazione delle acque del bacino dell'Isonzo (Lavori pubblici: cap 7725) ...	10.000	-	-	-	-
- Art.11, ventesimo comma -Finanziamento dei piani regionali di sviluppo (Bilancio:cap. 7089)...	150.000	-	-	-	-

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
- Art.14, primo comma -Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap.7548)...	700 000	-	-		
- Art.14, terzo comma -Fondo speciale per la ricerca applicata (Tesoro: cap 8176).	700 000	-	-	-	-
- Art.14, sesto comma -Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap.7743)	80 000	80 000	80 000	160 000	1991
- Art.14, decimo comma -Aumento del capitale sociale della GEPI:					
- Tesoro: cap.8018...	105 000	-	-	-	
- Partecipazioni: cap.7562 ...	105 000		-	-	
- Art.14, undicesimo comma -Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.6 della legge n.517 del 1975 concernente il commercio (Industria: cap 8042) ...	50 000	50 000	50 000	350 000	1999
- Art.14, ultimo comma -Fondo per i finanziamenti agevolati destinati al settore della stampa quotidiana e periodica (Presidenza: cap.7404)...	10 000	10 000	10 000	50 000	1994

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
- Art.19, secondo comma -Potenziamento e ammodernamento dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (Interno: cap. 2779)....................................	300.000	-	-	-	-
Totale..........	5.726.000	1.255.000	605.000	1.490.000	-
Decreto-legge n.12 del 1985, convertito,con modificazioni, nella legge n.118 del 1985 -Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa:					
- Tesoro: capp. 7820 e 8171................	(a) 720.000	(b) 320.000	-	-	-
- Lavori pubblici: cap.8267................	(c) 150.000	(d) 280.000	280.000	-	-
Totale..........	870.000	600.000	280.000	-	-
Legge n.16 del 1985 -Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: cap.8412)..................	(e) 250.000	(e) 570.000	(f) 200.000	-	-

(a) Di cui milioni 150.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
(b) Parte della quota dell'anno 1986.
(c) Prima annualità del limite di impegno venticinquennale.
(d) Di cui milioni 130.000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale con decorrenza 1986, rinviata al 1988.
(e) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.
(f) Parte della quota dell'anno 1987.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
Legge n.49 del 1985 -Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione (Tesoro: cap.8019).	20.000	-	-	-	-
Legge n.99 del 1985 -Interventi in materia di opere pubbliche (Lavori pubblici: capp.7701 e 8405)......	(a) 112 500	(a) 281 000	-	-	-
Legge n.135 del 1985 -Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (Tesoro: cap 7760)	(b) 1.000	(c) 2 000	(c) 3.000	-	-
Legge n.197 del 1985 -Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabiliti con la legge 8 luglio 1980, n.336:					
- Interno: cap.3167.........	55 000	45 000	45.000	-	-
- Lavori pubblici: cap.8438......	30.000	30.000	30.000	-	-
Totale .	85.000	75.000	75.000	-	-

(a) Parte della quota relativa all anno 1986.
(b) Prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.
(c) Di cui milioni 1 000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
Legge n.284 del 1985 - Programma nazionale di ricerche in Antartide (Presidenza: cap 7503)	(a) 50 000	(b) 50 000	45 000	57 000	1991
Legge n.286 del 1985 - Contributo all istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1984-1988 (Pubblica istruzione: cap 8556)	230 000	240 000	-	-	-
Legge n.295 del 1985 - Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro di rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-1988 (Marina mercantile: capp 7542,7543,7544,7545 e 7551)	60 000	100 000	(c) 125 000	-	-
Legge n.331 del 1985 - Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria (Pubblica istruzione: capp.8554 e 8555).........	300 000	260 000	-	-	-
Legge n.335 del 1985 - Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (Difesa: cap.8101).....	11.000	11 000	20 000	-	-
Legge n 351 del 1985 - Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis (Partecipazioni: cap.7561)...... . . .	100.000	115 000	120 000	-	-

(a) Di cui milioni 20 000 relativi a parte della quota dell anno 1990.
(b) Di cui milioni 13 000 relativi a parte della quota dell anno 1991.
(c) Quota parte della quota relativa ad anni precedenti

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
Legge n.449 del 1985 - Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano (Trasporti: cap 7509).	170.000	(a) 300 000	(b) 520 000	-	-
Legge n.462 del 1985 - Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico (Lavori pubblici: cap 9422)....... . . .	3.000	-	-	-	-
Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 662 del 1985 - Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati:					
- Lavori Pubblici: capp 9071, 9072, 9073 e 9074................	13 800	5 300	4 300	-	-
- Agricoltura: cap.8229	1.200	700	700	-	-
Totale .	15.000	6.000	5.000	-	-

(a) Di cui milioni 130.000 relativi a parte della quota dell anno 1986

(b) Di cui milioni 40.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
Legge n.526 del 1985 -Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982,n.531, e disposizioni in materia di viabilità di grande comunicazione (Tesoro: cap. 7810)................	1.500.000	-	(a) 1.000.000	-	-
Legge n.710 del 1985 -Interventi in favore della produzione industriale (industria: capp. 7545 e 7548)..................................	58.000	40.000	40.000	200.000	1994
Decreto-legge n.786 del 1985,convertito,con modificazioni,nella legge n.44 del 1986 -Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (Tesoro: cap.7830).....................	700.000	780.000	-	-	-
Legge n.808 del 1985 -Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (Industria: capp.7552 e 7553).................	170.000	(b) 220.000	170.000	-	-
Legge n.26 del 1986 -Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:					
- Tesoro: capp. 8166,6857 e 8015...........	69.000	75.000	75.000	180.000	1995

(a) Parte della quota relativa all'anno 1987.
(b) Di cui milioni 20.000 quale prima annualità del limite di impegno quinquennale e milioni 50.000 quale prima annualità del limite di impegno decennale.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
- Pubblica Istruzione: cap.8561.	5.000	-	-	-	-
- Industria: cap.5110.	7.000.	10.000	10.000	60.000	1995
Totale	81.000	85.000	85.000	240.000	
Legge n.41 del 1986 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):					
- Art.11, comma 6 -Mediocredito centrale -Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap.7775)	50 000	100 000	170 000	680 000	1993
- Art.11, comma 9 -Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap.7743)	100 000	100.000	100 000	300 000	1992
- Art.11, comma 10 -Conferimento al comitato di liquidazione EAGAT (Partecipazioni: cap.7543)...........	25.000	25 000	-	-	-
- Art.11, comma 12 -Rifinanziamento legge n.517 del 1975 concernente la disciplina del commercio (Industria: cap.8042)........	60 000	60 000	60 000	360.000	1995
- Art 11, comma 15 -Contributi in conto capitale e in conto interessi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari (Industria: capp 8043 e 8044).	180 000	710 000	50 000	380 000	1997

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
- Art.11, comma 24 -Potenziamento e qualificazione dell'offerta turistica (Turismo: cap.7540) ..	200.000	200.000	-	-	-
- Art.11, comma 28 -Ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica (Marina Mercantile: cap.7542).......	320.000	-	-	-	-
- Art.11,comma 30-Contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese titolari di concessioni minerarie (Industria: cap.7905)................	(a) 5.000	(b) 10.000	10 000	-	-
- Art.12, comma 5 -Concorso dello Stato nel pagameno degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario (Agricoltura: cap.7543).....	100.000	100 000	-	-	-
- Art.13, comma 1 -Completamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena (Lavori Pubblici: cap. 8404)... .	100.000	300.000	100.000	(c) 100.000	-
- Art.13, comma 5 -Alloggi di servizio per il personale militare (Difesa: cap.8001)	58.000	48.000	-	-	-
- Art.13, comma 6 -Contributi alle cooperative edilizie costituite fra gli appartenenti alle Forze armate e di polizia (Lavori Pubbli-					

(a) Prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.
(b) Di cui milioni 5.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1987.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
ci: cap.8264)...................	(a) 2 000	(b) 4 000	4 000	-	-
- Art.13, comma 9 -Assegnazione alla regione Emilia-Romagna per il completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli (Tesoro: cap.8777)....	10 000	10 000	-		-
- Art.13, comma 10 -Potenziamento delle infrastrutture delle Capitanerie di porto (Marina mercantile: cap.7581)	25 000	30 000	20 000	-	
- Art.13, comma 11 -Edilizia universitaria ospedaliera (Lavori pubblici: cap.8896)..... .	(a) 10 000	(c) 30 000	30 000	-	-
- Art.13, comma 13 -Realizzazione di un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS nel quadro della politica dei trasporti (Tesoro: cap.7810)...	100 000	2 000 000	-	-	
- Art.14, comma 6 -Costruzione e acquisto di mezzi nautici, aeromobili e mezzi di trasporto per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare (Marina mercantile: cap.8022)........	25 000	30 000		-	

(a) Prima annualità del nuovo limite di impegno trentacinquennale.
(b) Di cui milioni 2.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno trentacinquennale.
(c) Di cui milioni 20.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno trentacinquennale

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno Terminale
- Art.15, comma 1 -Realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali (Beni culturali: cap.7502)...	300.000	-	-	-	-
- Art.16, comma 1 -Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n 219 del 1981 (Bilancio: cap 7500)..	1 050.000	2.500.000	-	-	-
- Art.16, comma 4 -Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n.219 del 1981 (Tesoro: cap.8908).......	1.792.000	530.000	-	-	-
- Art.16, comma 11 -Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (Lavori pubblici: cap.9419)........	25.000	25.000	-	-	-
- Art.16, comma 12 -Fondo delle anticipazioni dello Stato a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamità (Tesoro: cap.8172)...	9.000	9.000	-	-	-
- Art.16, comma 13 -Concorso nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni concesse alle imprese danneggiate da pubbliche calamità (Tesoro: cap.7763)...........	1.000	1.000	-	-	-
- Art.34, comma 1 -Fondo per investimenti nel settore dei trasporti pubblici (Trasporti: cap.7296)	600.000	600.000	-	-	

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
- Art.34. comma 2 -Completamento della linea metropolitana di Napoli (Trasporti: cap.7277)..	50.000	100.000	165.000	165.000	1990
Totale..................	5.197.000	7.122.000	909.000	1.985.000	-
- Legge n. 64 del 1986 -Disciplina organica dell' intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)..........................	2.000.000	7.877.300	(a) 13.500.000	45.422.700	1993
- Legge n.113 del 1986 -Piano straordinario per l'occupazione giovanile (Tesoro:cap.n.7835)	242.000	300.000	-	-	-

B. AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Legge n. 39 del 1982, art. 34 della legge n.730 del 1983 e art.10 della legge n. 41 del 1986 -Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di al-

---

(a) Di cui milioni 3.000.000 relativi a parte della quota dell'anno 1987.

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
loggi di servizio per il personale postelegrafonico. Disciplina dei collaudi (capitoli 519,520,521,522,523,524,525,526,527 e 528)	613 000	632 000	-	-	-
Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):					
- Art.8, quattordicesimo comma - Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap 529)	200.000	200 000	200 000	1 000 000	1994
Azienda di Stato per i servizi telefonici					
Legge n.39 del 1982 e art.10 della legge n. 41 del 1986 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico Disciplina dei collaudi (capitoli 548 e 549).. .	40 000	40 000	-	-	-
Legge n.887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):					
- Art.8, quattordicesimo comma - Finanziamento degli interventi previsti dal piano de-					

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989	1990 e successivi	Anno terminale
cennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap.550)...... ..	100.000	300.000	300 000	(a) 2 200 000	1994

(a) comprende milioni 300.000 relativi all'anno 1985, milioni 200 000 elativi all'anno 1986 e milioni 200.000 relativi all'anno 1987.

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Istituzione della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna........................	500	500	500
Istituzione dell'agenzia per il controllo dell' attuazione dei trattati internazionali relativi alla libertà e diritti civili per i informazione nei Paesi a regime dittatoriale..........	2.400	3.000	3.000
Ordinamento della Corte dei conti	3.200	6.000	15.000
Convenzione RAI-San Marino.......	6.000	6.000	6.000
Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura Generale dello Stato..............	8.500	8.500	8.500
Contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n.14............	10.000	10.000	10.000
Istituzione del Servizio Geologico Nazionale...................	10.000	25.000	40.000
Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile.....	16.000	20.000	20.000
Costituzione dell'Agenzia spaziale............................	16.000	20.000	20.000
Disciplina dell'attività di governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri..........................	35.050	35.050	35.050

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
Rifinanziamento della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'Editoria...	157.000	122.000	51.000
Reintegro fondo per la Protezione civile........................	96.000	120.000	120.000
Contributo al CNR per l'istituzione di borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno....	25.000	25.000	25.000
	385.650	401.050	354.050
MINISTERO DEL TESORO			
Adeguamento delle pensioni straordinarie....................	36	48	48
Disciplina delle offerte pubbliche di valori immobiliari e modifiche ed integrazioni alla legge 7 giugno 1974, n.216....	40	50	50
Modifica all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica n.1092 del 1973 -Comitato pensioni privilegiate ordinarie......................	74	93	93
Aumento del contributo all'ISCONA...........................	80	100	100
Riforma del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro....	240	300	300
Riordinamento dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma	3.000	5.000	5.000
Riordinamento dell' Osservatorio Geofisico di Trieste..........	4.000	5.000	5.000
Proroga e disciplina del regime agevolato per la zona di Gorizia..........................	4.000	5.000	5.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
Norme sulla gestione delle case -albergo delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.	8.380	-	-
Provvedimenti in favore di portatori di handicaps............	25.000	25.000	25.000
Norme per lo scioglimento dell' Ente scuola materna per la Sardegna........................	16.000	20.000	20.000
Integrazione assegni pensioni privilegiate ordinarie in relazione ai miglioramenti sui medesimi assegni accessori dei pensionati di guerra..........	20.000	23.000	25.000
Adeguamento del regime fiscale delle banane.................	21.000	21.000	21.000
Adeguamento canone Repubblica di San Marino....................	22.500	4.500	4.500
Estensione dei benefici di cui all' articolo 4 della legge n. 426 del 1982 al personale delle Ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione postale cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1979 e fino al 31 dicembre 1980.....................	43.000	43.000	43.000
Interessi sui conti correnti intrattenuti con la Tesoreria dello Stato dagli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro...........	56.000	70.000	70.000
Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n.392 (Equo canone)..................	150.000	100.000	100.000
Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento dell' Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche			

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
(ENFAO) e disciplina previdenziale delle ostetriche.........	105.000	-	-
Ripianamento dell'esposizione debitoria degli ex enti ospedalieri e di altre esposizioni pregresse........................	150.000	150.000	150.000
Revisione ticket in materia sanitaria..........................	385.000	400.000	412.000
Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra spettanti ai soggetti di cui al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915....................	427.000	427.000	427.000
Risanamento finanziario dei porti di Genova, Trieste e Venezia...	-	-	310.000
Nuova disciplina della finanza regionale.......................	22.000	1.463.100	1.465.400
Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato. Regolazione finanziaria (di cui miliardi 28 per interessi e spese)....................	2.035.000	580.000	514.000
Celebrazioni del bicentenario della Rivoluzione francese........	120	150	150
	3.497.470	3.342.341	3.602.641
MINISTERO DELLE FINANZE			
Spese per la gestione del Centro comune doganale italo-austriaco al valico di Tarvisio..........	320	600	800
Oneri derivanti dalle minori entrate in dipendenza dell'Accor-			

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
do italo-austriaco sul porto di Trieste........................	1.100	1.200	1.300
Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato..............	1.460	1.820	1.820
Aumento delle dotazioni organiche del personale operaio del Corpo della Guardia di Finanza.......	5.600	8.000	8.000
Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria..............	215.000	641.000	400.000
Istituzione di servizi contabili presso le Intendenze di finanza	14.800	18.500	18.500
Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle Commissioni tributarie............	23.600	29.480	29.480
Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi.	40.000	40.000	40.000
Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge n.41/1986 (Fondo incentivazione personale Finanze)......................	32.000	40.000	40.000
Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni........................	210.000	225.000	225.000
	643.880	**1.005.600**	**764.900**
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Aumento del contributo al CIRIEC.	48	60	60
Disciplina del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici............................	800	1.000	1.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
[illegible] legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi	2.400	6.000	7.500
	3.248	7.060	8.560
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Esercizio delle banche di dati personali ad elaborazione informatica	-	2.000	2.000
Indennità agli esperti componenti le sezioni civili e specializzate del Tribunale e della Corte d'Appello in materia di tossicodipendenza	40	50	50
Ratifica ed esecuzione del Trattato di cooperazione per l'esecuzione di sentenze penali tra il Governo italiano e della Thailandia	48	60	60
Effetti delle sentenze penali straniere ed esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane	48	60	60
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate	128	160	160
Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "norme sui Referendum			

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo"........................	252	315	315
Revisione delle dotazioni organiche dei direttori amministrativi e dei coadiutori e istituzione del ruolo di segreteria della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria........................	5.000	10.000	15.000
Nuove misure in materia di edilizia penitenziaria (Costituzione Ufficio Tecnico).........	400	1.000	1.000
Trattamento economico degli esperti dei Tribunali di sorveglianza.......................	800	1.500	1.500
Modifica all'ordinamento del personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena	1.120	1.400	1.400
Modifiche all'articolo 25 della legge 28 luglio 1984,n. 398 per misure concernenti i detenuti tossicodipendenti..............	5.000	5.000	5.000
Riforma sistema giustizia minorile e istituzione archivio elettronico per la Banca dati istruttori......................	3.200	13.000	6.000
Istituzione del sistema informativo del Casellario centrale.....	4.000	-	-
Amministratori giudiziari di beni sequestrati in applicazione della normativa antimafia.........	4.800	6.000	6.000
Indennità spettante ai custodi ed ai testimoni................	5.600	7.500	8.000
Incentivi per il lavoro penitenziario........................	10.000	10.000	15.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito..	8.000	20.000	30.000
Attuazione delega per legge fallimentare, per testo unico legislazione antimafia e istituzione registro delle imprese...	8.400	9.500	9.500
Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti -Riordinamento delle competenze dei Consigli di aiuto sociale e della Cassa delle Ammende......................	18.000	18.000	18.000
Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria,relativi ai reggenti di centri di servizi sociali, al ruolo delle suore incaricate, dei medici incaricati provvisori, all'organico degli operai, al ruolo degli informatici,nonchè a quello dei conducenti di automezzi e del personale degli uffici UNEP dell' Amministrazione giudiziaria....	19.200	37.300	37.600
Revisione e potenziamento degli Uffici di conciliazione, concorso dello Stato alle spese necessarie per l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice conciliatore.......	24.000	68.000	73.000
Riparazione per l'ingiusta detenzione........................	60.000	20.000	20.000
Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria..................	76.000	156.000	219.900
Modificazioni alle disposizioni			

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario (Istituzione del Giudice di Pace).........................	32.000	40.000	40.000
Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (a).............	250.000	200.000	300.000
	536.036	626.845	809.545
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Concessione di un contributo all'UNESCO per le spese di funzionamento dell'Ufficio UNESCO con sede in Venezia...............	72	90	90
Contributo straordinario alla Forza di pace in Cipro (UNFICYP)..	150	-	-
Partecipazione dell' Italia alle attività organizzative riguardanti il programma Eureka......	200	200	200
Istituzione del Consiglio Generale degli italiani all'estero.	480	600	600
Contributo a favore del Servizio sociale internazionale.........	480	600	600

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera.

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali.................	1.350	1.440	1.940
Rifinanziamento piano di azione per il Mediterraneo............	3.000	-	-
Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Brisbane.......................	3.500	3.500	-
Ratifica del Protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (EMEP -Ginevra 28 settembre 1984)................	250	250	250
Finanziamento della partecipazione italiana all' applicazione provvisoria di accordi internazionali...................	3.200	4.000	4.000
Adesione alla convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide (Camberra 20 maggio 1980)..........	60	60	60
Vertice dei sette Paesi più industrializzati dell'Occidente..	7.500	-	-
Fondo sociale per l'emigrazione..	6.800	10.000	10.000
Anagrafe e rilevazione italiani all'estero.....................	12.000	15.000	15.000
Promozione della politica culturale all'estero e revisione della legge n.153 del 1971...........	22.500	60.000	62.000
Riordinamento del Ministero degli affari esteri..................	44.168	105.000	135.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei Paesi extracomunitari..........	54.000	68.000	68.000
Finanziamento del Protocollo di cooperazione con Malta (180 miliardi nel quinquennio 1986-1990).........................	78.000	34.000	34.000
	237.710	302.740	331.740
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Aumento dell'assegnazione annua a favore della Scuola europea di Ispra -Varese...............	36	45	45
Contributo all'Accademia di costume e di moda con sede in Roma...........................	40	50	50
Norme sui corsi di perfezionamento in discipline musicali..........	160	200	200
Proroga del contributo al Centro alti studi internazionali per il quinquennio 1986-1990........	240	300	300
Rivalutazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale.....	320	400	400
Statizzazione scuole materne ed elementari gestite dall'Opera nazionale Montessori............	360	450	450

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
Riordinamento del Centro alti studi europei di Urbino.........	400	500	500
Ordinamento degli studi di educazione fisica e sport presso le Università degli studi........	2.400	3.000	3.000
Concessione di un contributo statale all'Istituto nazionale di geofisica......................	4.000	5.000	5.000
Adeguamento del contributo annuo alla Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli e suo potenziamento..................	6.700	3.200	3.200
Programma di attività elettive nonchè per l'educazione alla salute e per iniziative giovanili volte alla prevenzione della tossicodipendenza.........	8.000	10.000	10.000
Stato giuridico dei ricercatori universitari.......	8.000	50.000	65.000
Università non statali legalmente riconosciute................	48.000	60.000	60.000
Norme per il personale tecnico e amministrativo delle Università............................	100.000	150.000	150.000
Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore e realizzazione di interventi, strutture e quanto altro occorrente per l'aggiornamento dei docenti.........	263.800	223.100	317.400
	442.456	**506.245**	**615.545**

MINISTERO DELL'INTERNO

Modifica alla legge n.930 del 1980, concernente norme sui servizi di supporto tecnico

Seoue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
ed amministrativo-contabile del Coroo nazionale dei vioili del fuoco..................	5.360	6.700	6.700
Provvidenze oer la minoranza slovena e oer la minoranza italiana in Juooslavia...............	8.000	12.000	13.000
Potenziamento deoli oroanici del Coroo nazionale dei vioili del fuoco..........................	20.120	50.550	75.225
Adeouamento delle indennità di accompaonamento dei ciechi assoluti e deoli invalidi civili totalmente inabili secondo ouanto orevisto dal comma 2 dell'articolo 1 della leooe recante modifiche e inteorazioni alla normativa sulle oensioni di ouerra	400.000	200.000	200.000
Modifiche ed inteorazioni alla leooe 1 aorile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della oubblica sicurezza................	50.000	50.000	50.000
Contributo aooiuntivo in favore deoli enti locali..............	850.000	-	-
Disoosizioni finanziarie oer i Comuni e le Province (comorese comunità montane)...........	21.105.000	21.738.200	22.390.400
Leooe ouadro di riforma dell'assistenza (a)	50.000	100.000	100.000
	22.488.480	22.157.450	22.835.325

(a) Accantonamento colleoato, ai sensi dell'art.1, comma 7, all'accantonamento neoativo contrasseonato dalla medesima lettera.

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'Albo nazionale dei costruttori....................	680	850	850
Riorganizzazione strutturale dei servizi dell' Amministrazione dei lavori pubblici............	800	5.150	5.150
Norme in materia di edilizia penitenziaria....................	2.400	3.000	3.000
Somma da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per interessi a titolo di ritardato pagamento di annualità di contributi............................	11.000	-	-
Potenziamento di servizi del Ministero dei lavori pubblici......	11.600	21.500	21.500
Esigenze finanziarie Ente autonomo acquedotto pugliese.......	48.000	48.000	48.000
	74.480	78.500	78.500
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Istituzione del Comitato per la sicurezza del volo.............	560	700	700
Provvedimenti urgenti per la Direzione generale dell' aviazione civile........................	6.400	8.000	8.000
Interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e continuità funzionale della legge n.245 del 1984....	8.000	10.000	-
Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessiona-			

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
ri di autoservizi di linea per viaggiatori....................	8.000	10.000	10.000
Interventi finalizzati alla ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto (rifinanziamento legge n.404 del 1985).......	16.000	40.000	40.000
Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di competenza statale..................	20.000	25.000	25.000
Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse..................	24.000	40.000	40.000
Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato.........	313.600	340.000	340.000
	396.560	473.700	463.700
MINISTERO DELLA DIFESA			
Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza......	800	2.600	2.600
Riordinamento della docenza civile nelle Accademie ed Istituti di istruzione superiore delle Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza.............	-	4.000	5.000
Incremento della consistenza organica dei sottufficiali in servizio permanente delle Forze Armate............................	-	7.000	14.000
Vestiario ufficiali e sottufficiali.........................	-	9.300	13.200
Autorizzazione di spesa per la realizzazione dei poligoni addestrativi per le Forze Armate...	-	50.000	60.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
		(milioni di lire)	
Norme per il reclutamento e la formazione mediante le Accademie Militari degli Ufficiali in Spe del Corpo Tecnico e del Ruolo Ufficiali Commissari del Corpo di Commissariato militare marittimo, del Ruolo normale delle Capitanerie di Porto e del Ruolo Commissariato del Corpo di Commissariato Aeronautico...	80	700	1.400
Aumento sovvenzioni a favore delle Associazioni d'arma..........	600	600	600
Indennità spettante al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena..........	880	1.100	1.100
Norme sul reclutamento e l'avanzamento nonchè modificazioni alla legge sullo stato degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza.................	1.440	2.000	2.000
Aumento degli indennizzi previsti dalla legge 24 dicembre 1976,n.898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari ed altri oneri connessi	43.600	124.500	128.000
Provvidenze accessorie per il personale militare all'estero..	4.000	5.000	5.000
Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà derivanti dalla legge penale di pace.....................	4.080	6.000	3.900
Modifiche allo stato giuridico ed avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dei Carabinieri..........................	5.200	6.800	6.800
	60.680	219.600	243.600

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste............................	-	12.500	12.500
Aumento dell' indennità spettante agli esperti componenti le sezioni specializzate agrarie..	416	520	520
Classificazione e denominazione di origine per l'olio d'oliva..	2.080	2.600	2.600
Contributo alle Associazioni venatorie.........................	4.000	5.000	5.000
Revisione del regime contributivo a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione.dell'INEA e dell'IRVAM-ITPA................	8.000	10.000	10.000
	14.496	30.620	30.620
MINISTERO DELL'INDUSTRIA. DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Riorganizzazione del Ministero dell'industria. del commercio e dell'artigianato.............	-	3.600	3.600
Tutela della ceramica artistica..	40	50	50
Istituzione presso il Ministero dell'industria della Direzione generale della proprietà industriale....................	-	2.600	2.600
Promozione e coordinamento delle politiche per il risparmio energetico.....................	4.000	10.000	10.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
Differimento pagamento imposta fabbricazione su prodotti petroliferi e razionalizzazione rete distribuzione carburanti.......	92.000	144.000	183.000
	96.040	160.250	199.250
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Potenziamento dei servizi statali dell'impiego...............	6.400	8.000	9.000
Agenzie del lavoro sperimentali.	8.000	10.000	10.000
Integrazione dell' articolo 12 della legge n.153 del 1969. sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi........	16.000	20.000	20.000
Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia avviamento al lavoro.......	97.600	140.000	140.000
Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio.	224.000	100.000	100.000
Revisione della normativa in materia di assegni familiari.......	420.000	420.000	420.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio...	7.110.000	7.400.000	7.700.000
	7.882.000	8.098.000	8.399.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Controllo dell' esportazione e dei transiti di materiale di armamento....................	8	10	10
Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.......................	252	315	315
	260	325	325
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Ristrutturazione del Ministero della marina mercantile e automazione dei servizi...........	-	5.000	10.000
Contributo annuo al convitto "G. Marconi", con sede in Camogli........................	120	150	150
Norme in materia di formazione per la gente del mare.........	1.600	2.000	2.000
Contributo agli enti portuali nazionali......................	10.000	10.000	10.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
Potenziamento delle strutture mobili e addestramento del personale delle Capitanerie di porto........................	4.000	5.000	5.000
Industria armatoriale e ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, dei servizi postali e commerciali di carattere locale..........................	70.000	133.000	112.000
	85.720	155.150	139.150
MINISTERO DELLA SANITA'			
Ristrutturazione ed automazione del Ministero della sanità....	-	8.500	8.500
Programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori........................	3.200	4.000	4.000
Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito.	6.400	8.000	8.000
Norme per la raccolta, preparazione e distribuzione del sangue e degli emoderivati........	16.000	20.000	20.000
Indennità di rischio per i tecnici radiologi..................	30.400	38.000	38.000
Provvedimenti per la cura della tubercolosi..................	22.000	40.000	40.000
Formazione dei medici specialistici........................	40.000	100.000	150.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
Oneri derivanti dalle misure urgenti per assicurare talune prestazioni di assistenza sanitaria negli anni 1985 e 1986.....		800.000	800.000
	118.000	1.018.500	1.068.500
MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI			
Riorganizzazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali......................	-	500	500
Potenziamento organici e strutture del Ministero per i beni culturali ed ambientali.......	-	14.000	24.000
Statizzazione della biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza..........	160	200	200
Contributo alla Scuola di archeologia di Atene................	216	270	270
Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei..............	2.800	3.500	3.500
Provvedimenti organici per il sostegno e lo sviluppo delle attività culturali.............	8.000	10.000	10.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
Rifinanziamento della legge 123 del 1980 concernente norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali........	2.000	2.500	2.500
	13.176	30.970	40.970
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Norme sulla riconversione o chiusura di giardini zoologici....	5.600	7.000	7.000
Nuove norme in materia di tutela dall'inquinamento, di smaltimento dei rifiuti e di controlli ambientali....................	61.600	81.600	81.600
Contributo alle associazioni ambientaliste..................	4.000	5.000	5.000
	71.200	93.600	93.600
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo.........	40	275.000	300.000
Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani emigrati...........................	1.200	1.500	1.500
Rivalutazione delle indennità di imbarco e di navigazione di cui alla legge 27 luglio 1967, n.631, spettanti alle Forze di polizia......................	2.800	3.500	3.500
Adeguamento compensi ai componenti consigli, comitati operanti nelle Amministrazioni statali......................	5.600	8.000	9.000

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
Fondo per ulteriori interventi di riorganizzazione nel settore del pubblico impiego (b)...	50.000	100.000	100.000
Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese...	30.000	30.000	30.000
Revisione del trattamento di pensione del personale dirigente collocato a riposo sulla base di un trattamento provvisorio..................	40.000	100.000	100.000
Interventi per la prosecuzione nell anno 1987 del programma. di cui alla legge n. 41 del 1986, articolo 16, comma 3........	90.000	-	-
Integrazione dei trasferimenti agli enti locali ed al sistema sanitario per la riparametrazione di alcuni livelli funzionali:			
Enti locali...............	57.500	115.000	115.000
Regioni............	17.500	35.000	35.000
Unità sanitarie locali....	99.000	198.000	198.000
Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR - Contributi straordinari alle Camere di commercio........	631.570	660.217	689.424
	1.025.210	1.526.217	1.581.424
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate.................	38.072.752	40.234.763	41.660.945

(b) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera.

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE DELLA SPESA O PER MAGGIORI ENTRATE			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Norme per l'incremento dell'efficienza e della produttività della Pubblica Amministrazione e per la riforma del reclutamento (b).....................	- 50.000	- 100.000	- 100.000
MINISTERO DEL TESORO			
Revisione del finanziamento pubblico ad associazioni (a).....	- 76.000	- 100.000	- 100.000
Totale Tabella B.	37.946.752	40.034.763	41.460.945

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art.1, comma 7, alla voce: Ministero dell'interno -Legge quadro di riforma dell'assistenza per gli importi -50.000 milioni (1987), -100.000 milioni (1988), -100.000 milioni (1989) e alla voce Ministero di grazia e giustizia -"Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale"- per l'importo di -26.000 milioni (1987).

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, alla voce Amministrazioni diverse -"Fondo per ulteriori interventi di riorganizzazione nel settore del pubblico impiego".

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
		(milioni di lire)	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Disposizioni in materia di calamità naturali....................	404.000	394.000	338.000
MINISTERO DEL TESORO			
Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia................	-	1.000.000	1.100.000
Consorzi di garanzia collettiva fidi nei diversi settori.......	5.000	5.000	5.000
AIEA-UNESCO-Centro internazionale di fisica teorica di Trieste -Rinnovo accordo finanziario...........................	16.800	16.800	16.800
Acquisto o costruzione della sede da destinare all' Istituto centrale di statistica.........	25.000	25.000	25.000
Anticipazione del nuovo programma decennale di edilizia residenziale pubblica.................	80.000	220.000	300.000
Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali....	274.039	800.368	796.383
Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione....................	100.000	200.000	300.000
	500.839	2.267.168	2.543.183

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
MINISTERO DELLE FINANZE			
Piano quadriennale di ristrutturazione della produzione dei tabacchi anche per diminuirne il grado di nocività.............	20.000	30.000	35.000
Interventi straordinari per le infrastrutture della Guardia di finanza.....................	140.000	170.000	100.000
	160.000	200.000	135.000
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi...............	1.500	1.500	1.500
Contributi in favore delle comunità montane..................	157.000	168.000	180.000
	.158.500	169.500	181.500
MINISTERO DELL'INTERNO			
Potenziamento delle Forze di polizia nelle regioni Campania.Calabria e Sicilia...............	25.000	75.000	50.000
Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento.......	-	1.100.000	2.200.000
	25.000	1.175.000	2.250.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Ristrutturazione e ampliamento della sede FAO................	5.000	10.000	10.000
Conservazione e recupero del rione Sassi di Matera.............	20.000	30.000	30.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
Acquisto e ristrutturazione immobili sede dell'Istituto universitario europeo di Firenze.	22.000	-	-
Completamento aree doganali valico autostradale di Tarvisio..	30.000	20.000	15.000
Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad alto rischio...	50.000	100.000	150.000
Interventi infrastrutturali per la riqualificazione e ammodernamento del sistema portuale.....	50.000	100.000	200.000
Manutenzione straordinaria del patrimonio di interesse storico e artistico..................	70.000	80.000	110.000
Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di costruzione..................	120.000	120.000	-
Risoluzione convenzione per la costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli..........	150.000	250.000	-
Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria...	100.000	100.000	100.000
Conservazione e recupero del patrimonio artistico, monumentale e storico dei centri della Sicilia sud orientale caratterizzati dal "barocco coloniale" (Noto, Scicli, Ispica, Modica, Ragusa e Ibla) e dei centri caratterizzati dal "barocco leccese".....	20.000	20.000	40.000
	637.000	830.000	655.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Progetti integrati nei sistemi urbani..........................	20.000	20.000	20.000
Prolungamento della linea A della metropolitana di Roma fino a Tor Vergata e fino alla Circonvallazione Cornelia............	40.000	40.000	40.000
Finanziamento per la realizzazione di linee metropolitane nei grandi centri urbani...........	50.000	150.000	200.000
	110.000	210.000	260.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
Aumento dell' autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984,n.342, per l' acquisizione di n.2 navi cisterna..	2.000	15.000	10.000
Ammodernamento funzionale e logistico del patrimonio immobiliare adibito ad uso militare compreso quello sanitario........	150.000	200.000	200.000
	152.000	215.000	210.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Attuazione di interventi programmati in agricoltura.......	2.693.000	3.000.000	3.592.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Sovvenzione carbon coke.........	5.000	5.000	5.000
Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche............	10.000	20.000	30.000
Società finanziarie per l'innovazione.........................	10.000	10.000	10.000
Interventi per le piccole e medie imprese	40.000	40.000	40.000
Mantenimento delle scorte strategiche di cui alla legge n.22 del 1981.....................	20.000	20.000	20.000
Servizi all'innovazione per l'impresa minore.................	30.000	40.000	40.000
Costituzione di un organismo per la sicurezza degli impianti industriali ad alto rischio.....	30.000	70.000	3.000
Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici......................	40.000	40.000	50.000
Provvedimenti di sostegno e di riforma per l' artigianato ed il commercio..................	60.000	60.000	100.000
Politica mineraria..............	200.000	200.000	200.000
Rifinanziamento legge n.308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici	250.000	250.000	250.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
Piano finanziamento ENEA 1985-89	350.000	1.100.000	1.150.000
	1.045.000	1.855.000	1.898.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro e fondo per la promozione del lavoro giovanile nel Mezzogiorno...........	700.000	700.000	700.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Disciplina del credito peschereccio di esercizio...........	3.000	-	-
Misure a sostegno della cantieristica da diporto............	5.000	5.000	-
Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ravenna.	10.000	10.000	10.000
Rifinanziamento della legge n. 41/1982 concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima	30.000	60.000	90.000
Adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo di naviglio........	32.650	-	-
Industria cantieristica e armatoriale (VI Direttiva CEE)....	100.000	150.000	200.000
	180.650	225.000	300.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI			
Interventi a sostegno dei program			

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
mi delle partecipazioni statali	360.000	550.000	300.000
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Contributi per la costruzione di alberghi ed ostelli per la gioventù........................	10.000	25.000	25.000
Contributi per la costruzione e il riattamento di impianti sportivi e strutture di base..	20.000	20.000	20.000
	30.000	45.000	45.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
Programma per il recupero e la valorizzazione di aree e beni culturali e ambientali.........	-	50.000	100.000
Iniziative volte al sostegno dell'occupazione e alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico mediante miglioramento della gestione e della fruizione di musei e istituti........................	-	25.000	50.000
Iniziative per la tutela,la valorizzazione e il restauro di beni culturali, compreso il rifinanziamento dell' articolo 15 della legge 28 febbraio 1986,n. 41...........................	600.000	700.000	800.000
	600.000	775.000	950.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Norme generali sui parchi naziona li e le altre riserve naturali.	9.000	13.000	13.000
Giacimenti ambientali...........	300.000	400.000	500.000
Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale.....	320.000	320.000	320.000
	629.000	733.000	833.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Attraversamento stabile dello Stretto di Messina............	67.000	57.000	-
Ulteriore finanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno..........	90.000	180.000	280.000
Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale.................	100.000	150.000	150.000
Piano di adeguamento strutturale e funzionale degli edifici storici e artistici o adibiti a finalità culturali.................	-	50.000	100.000
Difesa del suolo.................	100.000	1.000.000	1.900.000
Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia	175.000	250.000	-
Ulteriori interventi per il completamento della ricostruzione delle zone della regione Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto........................	200.000	300.000	350.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
Interventi connessi con la realizzazione del Piano Generale dei Trasporti......................	200.000	200.000	200.000
Interventi a favore della regione Sardegna....................	-	300.000	300.000
Costruzione di alloggi di servizio per le Forze dell'ordine.............................	230.000	330.000	200.000
Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate..........	65.000	415.000	940.000
Interventi a favore della regione Calabria....................	750.000	950.000	1.000.000
Interventi infrastrutturali per la riqualificazione del sistema portuale.ferroviario e stradale della Sardegna al fine di realizzare la continuità territoriale........................	30.000	60.000	100.000
Conservazione e salvaguardia di Todi e Orvieto.................	60.000	60.000	60.000
Esposizione internazionale di Genova per il cinquecentesimo anniversario della scoperta dell'America......................	15.000	30.000	30.000
Iniziative per il duecentocinquantesimo anniversario del Teatro San Carlo di Napoli............	3.000	3.000	3.000
Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino............	5.000	50.000	50.000
	2.090.000	4.385.000	5.663.000
Totale Tabella C.....	10.474.989	17.728.668	20.853.683

TABELLA D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 19, quattordicesimo comma, della legge n.887 del 1984)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Legge 22 giugno 1954,n.385: Sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap.1193).....................	33	34	35
Legge 16 luglio 1974,n.407,modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST) ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap.7501)................	2.535	2.700	2.900
Legge 22 dicembre 1977,n.951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
-Art.11 -Autorizzazione di spesa in relazione all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale del 1 marzo 1945,n.82, ed agli impegni in materia di personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948,n. 1167 (cap.7141)(CNR)...............	800.000	840.000	880.000
-Art.12 -Autorizzazione di spesa in relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n.388 (cap. 7143)............................	400.000	380.000	300.000
Legge 24 aprile 1980,n.146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
-Art.36 -Assegnazione a favore			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
dell'Istituto centrale di statistica (cap.1183)......................	125.280	130.000	135.000
MINISTERO DEL TESORO			
Legge 7 febbraio 1961,n.59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962,n.181: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (capp. 4521 e 7733)......................	2.193.460,398	2.400.000	2.700.000
Legge 27 gennaio 1962,n.7: Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli (cap.7739)........	2.100	2.250	2.400
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n.649: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap.4517)....................	88.500	92.000	95.500
Decreto-legge 8 aprile 1974,n.95, convertito,con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974,n.216, e legge 4 giugno 1985,n.281: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (cap.4505)(CONSOB)............	30.000	30.000	30.000
Legge 23 dicembre 1975, n.698: Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap.5926/p.)...........	70.163	70.163	70.163
Legge 3 ottobre 1977,n.863: Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 (cap.8321)....................	450.000	470.000	490.000
Legge 22 dicembre 1977,n.951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
-Art.8 -Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap.7734/p.).....	26.118	26.118	26.118
Legge 22 luglio 1978,n.385: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap.6682)...........	197.000	205.000	210.000
Legge 5 agosto 1978,n.462: Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le Università (cap.6683)....	6.064	6.300	6.500
Legge 5 agosto 1978,n.468: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (art.7) (cap.6854)...................	1.700.000	1.500.000	1.500.000
Legge 21 dicembre 1978,n.843: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1979):			
-Art.45 -Versamento al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane dell' importo occorrente per il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara (cap.8168)........................	63.000	63.000	-
Legge 26 gennaio 1980,n.16: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all' estero (cap.4543/p.)......................	55.125	56.000	57.000
Legge 24 aprile 1980,n.146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
-Art.38 -Somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap.4432).....................	361.000	380.000	400.000
Legge 18 novembre 1975, n.764: Liquidazione dell'ente "Gioventù italiana" (cap.4585) Legge 24 aprile 1980,n.146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): -Art.37 -Occorrenze relative alla liquidazione dell' Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap.4585) Legge 8 agosto 1980,n.441: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: -Art.12 -Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956,n.1404 (cap.4585)(Liquidazione enti soppressi)	-	41.000	42.000
Legge 23 luglio 1980, n.389: Interventi del fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali (cap. 7798/p.)............................	190.000	230.000	230.000

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
Legge 3 febbraio 1976,n.11: Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale,industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte e gli Stati ACP dall'altra (cap.4499/p.) Legge 29 novembre 1980,n.887: Ratifica ed esecuzione della seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall' altra, con protocolli, atto finale ed allegati, e dell'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA firmati a Lomè il 31 ottobre 1979, nonchè degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta seconda convenzione ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979 (cap. 4499/p.)	120.000	120.000	-
Legge 3 gennaio 1981,n.7: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p., 8173 e 9005)............................	2.312.830	2.304.368	2.584.018
Decreto-legge 20 novembre 1981,n. 694,convertito nella legge 29 gennaio 1982,n.19: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (cap.4542)......................	310.000	310.000	310.000
Legge 12 agosto 1982,n.531: Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di rias-			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
setto del settore autostradale (cap.7798/p.)......................	120.000	120.000	120.000
Legge 14 agosto 1982,n.610: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp.4531 e 4532/p.).......	1.225.500	1.270.000	1.310.000
Legge 27 dicembre 1983,n.730: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):			
-Art.18 -Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap.8186)..........	195.000	220.000	230.000
Legge 28 febbraio 1986,n.41 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
-Art.32, comma 1, Fondo di cui all'art.25 della legge 27 dicembre 1977,n.968 -Istituto nazionale di biologia della selvaggina (cap.4546)	3.160	3.160	3.160
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Legge 16 maggio 1970,n.281: Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (art.9) (cap.7081/p.)..........	922.200	980.000	1.040.000
Legge 19 ottobre 1984,n.701: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap.1354)........................	5.000	5.100	5.300
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge 26 ottobre 1962,n.1612: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (cap.4620/p.)................	5.938	6.200	6.500
Legge 4 ottobre 1966,n.794: Rati-			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
fica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano (cap.3117)..................	3.200	3.300	3.400
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,n.18, modificato dalla legge 3 giugno 1977,n.322: Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (Fondo di anticipazione per le spese urgenti) (cap.1685).............	10.000	10.000	10.000
Legge 9 giugno 1977,n,,358: Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (ASE) (cap. 8251)	232.200	245.000	260.000
Legge 7 novembre 1977,n.883: Approvazione ed esecuzione dell' accordo relativo ad un programma internazionale per l' energia (cap. 3138).............................	854	880	900
Legge 31 marzo 1980,n.140: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (cap. 3146)	275	275	275
Legge 3 gennaio 1981,n.7: Stanziamenti aggiuntivi per l' aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4620/p. e 8301)............................	919.332	951.000	1.001.000
Legge 22 dicembre 1982, n. 960: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n.73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l' Italia e la Jugoslavia (capp.2569 e 2681).................	2.315	2.400	2.500
Legge 28 dicembre 1982, n. 948: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap.3177).......	3.925	3.925	3.925

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Legge 28 giugno 1977, n.394: Potenziamento dell' attività sportiva universitaria (cap.4122)........	7.615	7.900	8.200
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge 15 giugno 1959,n.451: Istituzione del capitolo "Fondo scorta per il personale della Polizia di Stato" (cap.2841)..................	3.000	3.000	3.000
Legge 2 dicembre 1969,n.968: Istituzione del capitolo "Fondo scorta per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (cap.3281)	3.000	3.000	3.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968,n.1090: Norme delegate concernenti il piano regolatore generale degli acquedotti (cap.8881)......................	10.000	10.000	10.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l' amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari,'art.17 (Fondi scorta):			
- Esercito,Marina ed Aeronautica (cap.1180)......................	77.175	77.200	77.200
- Arma dei carabinieri (cap.4791)	27.562	27.600	27.600
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Legge 15 ottobre 1981, n.590: Nuo			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
ve norme per il fondo di solidarietà nazionale (cap.7451)............	134.000	140.000	145.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Legge 29 aprile 1949,n.264: Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (cap.3579)......................	100	100	100
Legge 17 ottobre 1961,n.1038: Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell' industria (cap.3578)..................	11.380	11.380	11.380
Legge 3 giugno 1975,n,160: Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (capp. 3591/p. e 3604)....................	570.000	570.000	570.000
Decreto-legge 22 dicembre 1981,n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982,n.54:			
-Art. 12 -Finanziamento delle attività di formazione professionale (capp.8055 e 8056).................	30.000	30.000	30.000
Legge 21 dicembre 1978,n.843: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1979):			
-Art.27 -Concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani (miliardi 55) e degli esercenti attività commerciali (miliardi 50) (cap.3591/p.).....................	105.000	105.000	105.000

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Legge 31 maggio 1975,n.185: Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane (capp.1606 e 1610).............................	170.535	180.000	190.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Regio decreto-legge 19 settembre 1935,n.1836,convertito in legge 9 gennaio 1936,n.147, e successive modificazioni, e legge 27 dicembre 1973,n.878: Provvidenze per l'industria cantieristica navale. Sistemazioni difensive su navi mercantili (cap.1556).....................	8	8	8
Legge 6 agosto 1954,n.721: Momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto (cap.2181)	700	700	700
Legge 17 febbraio 1982,n.41: Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima:			
-Art.9 -Contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (cap.3571)..............	1.300	1.300	1.300
MINISTERO DELLA SANITA'			
Legge 21 aprile 1977,n.164: Modifiche alla legge 2 ottobre 1967,n. 947,concernente contributo dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap.2593).	1.150	1.200	1.250
Legge 11 luglio 1980,n.312: Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato:			

Segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1987	1988	1989
	(milioni di lire)		
-Art.25 (ottavo comma) -Compenso particolare al personale dell'Istituto superiore di sanità (cap.4509)	3.200	3.200	3.200
Legge 22 dicembre 1980, n. 927: Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (cap.1226).................	135	140	145
Legge 18 marzo 1982,n.88: Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap.2588)..	1.700	1.750	1.800
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Legge 14 novembre 1981,n.648:Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (cap.1563)	50.000	52.000	54.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI			
Legge 27 maggio 1975,n.190: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (cap. 1538)............................	2.000	2.100	2.200
Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.805: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali' per il catalogo e la documentazione, per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche: per la patologia del libro: per il restauro) (capp. 1543, 1544, 2039 e 2042)..........	3.600	3.950	4.200
Legge 2 aprile 1980,n.123: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap.1605).	14.000	14.000	14.000

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) è il seguente:

«Art. 11. *(Legge finanziaria).* — Al fine di adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici che si ricollegano alla finanza statale, agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, un disegno di «legge finanziaria» con la quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si ricollegano alla finanza statale.

La legge finanziaria indica il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Tale ammontare concorre, con le entrate, a determinare le disponibilità per la copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio annuale.

La legge finanziaria provvede a tradurre in atto la manovra di bilancio per le entrate e le spese che si intende perseguire, in coerenza con quanto previsto dal precedente art. 4».

L'art. 4 della stessa legge, richiamato nell'ultimo comma dell'articolo sopra riportato, reca norme sul bilancio pluriennale di previsione dello Stato.

Note all'art. 1, comma 2:

— Il testo dell'intero art. 10 della legge n. 468/1978 è riportato nella nota all'art. 1, comma 6.

— Il terzo comma dell'art. 17 della citata legge n. 468/1978 prevede: «Le riassegnazioni ai capitoli di spesa di cui all'art. 5, ultimo comma, della presente legge sono disposte con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro il 31 ottobre di ciascun anno finanziario. Le somme versate dopo tale data e comunque entro la chiusura dell'esercizio sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai corrispondenti capitoli di spesa dell'anno successivo».

Note all'art. 1, comma 3:

Il testo degli articoli 7, 9 e del primo comma dell'art. 12 della legge n. 468/1978 è il seguente:

«Art. 7. *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine).* — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio».

«Art. 9. *(Fondo di riserva per le spese impreviste).* — Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese impreviste», per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2) ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco, da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente.

Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo».

«Art. 12, primo comma. — Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente art. 8, nonché per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1977 e successive modificazioni».

Nota all'art. 1, comma 6:

Il testo dell'art. 10 della legge n. 468/1978 è il seguente:

«Art. 10. *(Fondi speciali).* — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti appositi fondi speciali, indicati dalla legge finanziaria di cui al successivo art. 11, destinati a far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio.

Le somme di cui al primo comma possono essere portate in aumento degli stanziamenti, di competenza e di cassa, di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che le autorizzano.

I fondi devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale, ovvero al rimborso di prestiti.

In appositi elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro sono indicati i provvedimenti per i quali viene predisposta la copertura con i fondi speciali.

Le quote dei fondi non utilizzate, ai sensi del secondo comma, entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economie di spesa.

La copertura finanziaria — nella forma di nuove o maggiori entrate, di riduzioni di capitoli di spesa o di accantonamenti nei fondi speciali — relativa a provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine dell'esercizio resta valida per l'esercizio successivo purché tali provvedimenti entrino in vigore entro il termine di detto esercizio successivo.

In tal caso, ferma restando l'acquisizione della copertura finanziaria, come precisata nel comma precedente, al bilancio dell'esercizio in cui è stata iscritta, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi.

Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro».

Nota all'art. 1, comma 8:

Il quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che: «Con effetto dal 1° gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta è disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985».

Nota all'art. 1, comma 9:

Il testo dell'art. 7 della legge n. 468/1978 è riportato nella nota all'art. 1, comma 3.

Nota all'art. 1, comma 10:

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul pubblico impiego) è il seguente:

«Art. 15. *(Copertura finanziaria).* — Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono delineate le compatibilità generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego.

In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente.

Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non può assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo.

Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le provincie ed i comuni nonché gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge».

— I commi 2 e 6 dell'art. 6 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria) così dispongono:

«2. Ai fini di quanto disposto dall'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per gli anni 1986, 1987 e 1988, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1985-1987 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle Aziende autonome, resta determinata nelle somme seguenti:

anno 1986: miliardi 350;
anno 1987: miliardi 350;
anno 1988: miliardi 350,

le quali potranno essere integrate con le economie che, rispetto agli aumenti di cui al precedente comma 1, potranno essere reperite in sede di contrattazione per i rinnovi contrattuali».

«6. Per il personale delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nello stato di previsione del Ministero del tesoro è iscritto per gli anni 1987 e 1988 un fondo di incentivazione in misura pari, rispettivamente, a lire 470 miliardi e a lire 500 miliardi».

Nota all'art. 2, comma 1:

Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981 (Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), come modificato dall'art. *27-quater* del decreto-legge n. 786/1981, è il seguente:

«Art. 9. — È istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1.

Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalità ivi considerate.

Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sarà determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese.

A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma.

Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria).

Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalità di cui al primo comma.

Il Ministero dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonché del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei rasporti provvede altresì alla effettiva corresponsione del fondo così ripartito alle regioni.

Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6.

Sarà sentito, altresì, il parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sarà vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Note all'art. 2, comma 2:

— Il testo degli articoli 8 e 9 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario), è il seguente:

«Art. 8. *(Partecipazione al gettito di imposte erariali).* — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;

e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.

Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle Regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto di rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.

Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale.

La percentuale di gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, è determinata con la legge di bilancio.

Il fondo comune è ripartito fra le Regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:

A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi fra le Regioni in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico *pro capite* dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico *pro capite* sarà riferito ad altra imposta corrispondente.

La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge.

Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna Regione.

Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio *pro capite* di ciascuna Regione».

«Art. 9 (*Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo*). — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è determinato per ogni quinquennio della legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio.

Tale fondo è assegnato alle Regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno».

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981 è riportato nella nota all'art. 2, comma 1.

Note all'art. 2, comma 3:

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 151/1981 (per il titolo si veda la nota all'art. 2, comma 1), è il seguente:

«Art. 11. — È costituito per quattro anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.

Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2.000 miliardi.

Per l'anno 1981 è destinato agli scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire.

Tale fondo è destinato:

1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali;

2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non può destinare più del 25 per cento della somma a propria disposizione».

— L'art. 13 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) prevede:

«I criteri di ripartizione tra le Regioni dei fondi di cui all'art. 9 [fondi assegnati alle regioni per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo] e dei contributi di cui all'art. 12 [contributi speciali di cui all'art. 119, terzo comma, della Costituzione] sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle Regioni a statuto ordinario e speciale».

— Il testo dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge n. 887/1984, è riportato nella nota all'art. 1, comma 8.

Note all'art. 2, comma 4:

— La legge n. 17/1981 concerne: «Finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato».

— Per il testo della lettera c) dell'art. 17 della legge n. 210/1985 si veda nelle successive note al comma 5.

Note all'art. 2, comma 5:

— Il testo delle lettere b), c) e d) dell'art. 17 della legge n. 210/1985 (Istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato»), è il seguente:

«All'attivo del bilancio aziendale affluiscono il gettito tariffario, le altre entrate eventuali nonché gli apporti statali relativi alle seguenti voci:

(*omissis*);

b) contributi ed aiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 1107/1970, e successive modificazioni, riguardanti la ricerca e lo sviluppo del settore ferroviario, nonché i costi per manutenzione, funzionamento e rinnovo ed altri oneri di infrastruttura successivi alla data di cui all'ultimo comma dell'art. 26;

c) contributi finanziari diretti, ai sensi della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, per la realizzazione di nuovi investimenti e relative scorte nonché per gli oneri di mancato rinnovo, per la parte non coperta dagli utili netti dell'ente e dai mezzi ricavati dalla contrazione di mutui e dalla emissione di obbligazioni, da definire, con appositi programmi predisposti dall'ente distintamente per nuovi investimenti e rinnovi, nell'ambito del piano nazionale dei trasporti;

d) eventuali sovvenzioni straordinarie, in conformità della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975 ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione, cui vanno informati anche i piani di recupero di produttività aziendale».

— L'art. 10 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede, al comma 13:

«13. Per l'anno 1986 l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:

quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1985, lire 2.137,5 miliardi;

quanto alla lettera c), l'accollo al bilancio dello Stato dell'onere per capitale ed interessi valutato, per il triennio 1986-1988, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 150 miliardi per l'anno 1987 e in lire 300 miliardi per l'anno 1988 — derivante dall'ammortamento di mutui garantiti dallo Stato che l'Ente contrae fino all'ammontare di lire 1.300 miliardi per rinnovi e fino all'ammontare di lire 3.000 miliardi per l'attuazione di un programma per il rinnovo, il potenziamento e l'innovazione tecnologica del materiale rotabile. Tale programma, da redigere in conformità a quanto disposto dalla legge 17 maggio 1985, n. 210, viene sottoposto, prima dell'approvazione, al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 1.370,1 miliardi».

— Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 280/1969 (Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato), è il seguente:

«Art. 3. — Le obbligazioni da emettersi in forza dell'art. 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.

Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

Art. 4. — In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione delle

ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette».

L'art. 5 della legge n. 17/1981 (per il titolo si veda nelle note all'art. 2, comma 4), così dispone:

«Le operazioni di mutuo di cui all'articolo precedente e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

Le esenzioni di cui al comma precedente si applicano anche ai mutui da contrarre per completare il finanziamento di spese di investimento autorizzate con legge».

Nota all'art. 2, comma 7:

L'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 210/1985 (per il titolo si veda nelle note all'art. 2, comma 5), prevede che: «Fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge, trasferendosene a carico dell'ente "Ferrovie dello Stato" l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari».

Note all'art. 2, comma 8:

— Il testo dell'art. 1 e dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 39/1982 (Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi), è il seguente:

«Art. 1. *(Interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni).* — Fermo restando quanto disposto dalla legge 23 gennaio 1974, n. 15, e dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture per l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987».

«Art. 4, ultimo comma. — Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni darà comunicazione al Parlamento ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dello stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre dell'anno precedente nonché della valutazione, ripartita per annualità, delle maggiori occorrenze eventualmente necessarie per il completamento delle opere e delle forniture previste. Gli stanziamenti per tali maggiori occorrenze verranno disposti annualmente con la legge finanziaria di cui all'ultimo comma del precedente art. 3».

Con la legge n. 730/1983 è stata approvata la legge finanziaria 1984. L'art. 34, quinto comma, di detta legge eleva lo stanziamento a lire 3.531 miliardi.

— Con la legge n. 41/1986 è stata approvata la legge finanziaria 1986. L'art. 10, comma 3, della predetta legge eleva lo stanziamento a lire 4.579 miliardi.

Note all'art. 2, comma 9:

I settori di intervento di cui all'art. 2 della legge n. 39/1982, ai quali è destinato l'importo di cui all'art. 1 della legge stessa (si veda nelle note all'art. 2, comma 8), sono quelli indicati nel presente comma 9 [l'intervento di cui alla lettera *m)* è stato aggiunto dall'art. 10, comma 5, della legge n. 41/1986]. Gli importi originari indicati nell'art. 2 sono stati elevati prima dall'art. 34 della legge n. 730/1983 e poi dall'art. 10, comma 4, della legge n. 41/1986.

Il testo dei primi due commi dell'art. 14 della legge n. 325/1968 (Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni), è il seguente:

«Art. 14. *(Comitato tecnico-amministrativo del direttore compartimentale).* — Presso ogni direzione compartimentale è costituito un comitato tecnico-amministrativo, presieduto dal direttore compartimentale di cui fanno parte:

tre direttori provinciali;

due funzionari direttivi della carriera amministrativa applicati agli uffici del compartimento o da esso dipendenti;

un direttore di circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche;

un funzionario direttivo della carriera tecnica applicato agli uffici del compartimento o da esso dipendenti;

cinque dipendenti degli uffici compartimentali o periferici, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, di cui due appartenenti agli uffici locali ed agenzie delle poste e delle telecomunicazioni. La rappresentatività è desunta dal risultato delle ultime elezioni per i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione [ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1974, n. 370, la rappresentanza è desunta dal risultato delle ultime elezioni per i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione, sulla base dei voti riportati nell'ambito compartimentale].

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della carriera direttiva o di concetto».

Nota all'art. 2, comma 10:

Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 39/1982 (per il titolo si veda nelle note all'art. 2, comma 8), è il seguente:

«Art. 5. *(Finanziamenti).* — Ai fini del finanziamento della spesa per le opere e le forniture di cui al precedente art. 2 si provvederà con anticipazione della Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, fino all'ammontare di lire 2.750 miliardi da somministrarsi secondo gli importi stabiliti dal precedente art. 3. In alternativa anche parziale alle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a contrarre mutui a medio e lungo termine, in lire o in valuta, con istituti di credito. I predetti mutui potranno essere contratti anche con istituti di credito esteri.

I mutui previsti dal precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Con lo stesso decreto, nel caso di mutui in valuta, è concessa la garanzia per i rischi di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o della erogazione dei mutui.

Qualora alla chiusura dell'esercizio finanziario non siano state perfezionate le operazioni di credito di cui al precedente comma, l'importo corrispondente alla parte rimasta da finanziare viene iscritto in bilancio fra i residui attivi. La stessa facoltà deve intendersi riconosciuta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalla locuzione «è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni» di cui all'art. 3 della legge 7 giugno 1975, n. 227.

L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti è effettuato in non più di 35 anni al tasso del 3,70 per cento annuo.

Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, delle anticipazioni e dei mutui sono iscritte, con distinta imputazione, nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e specificatamente vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti e degli enti mutuanti. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo per la realizzazione dei programmi previsti dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, relativamente alla parte dei programmi stessi non ancora finanziata.

Art. 6. *(Ammortamenti).* — Le quote di capitale delle rate di ammortamento delle anticipazioni e dei mutui di cui alla presente legge sono rimborsate dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e i corrispondenti importi sono iscritti negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La quota relativa alle operazioni di indebitamento effettuate nell'anno 1982, valutata in lire 10.500 milioni, sarà iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983».

Note all'art. 3, comma 1:

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 227/1977 (Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale) è il seguente:

«Art. 13. — Il fondo di dotazione della sezione è di lire 20 miliardi e sarà costituito utilizzando fino alla concorrenza di detto ammontare le attività di cui al precedente art. 12.

Gli utili della gestione saranno destinati a riserva.

La sezione provvede alle spese di gestione ed al pagamento degli indennizzi con le residue attività di cui al precedente art. 12, con i mezzi derivanti dalla riscossione dei premi, con gli introiti derivanti da recuperi a fronte di indennizzi corrisposti, con i mezzi provenienti dall'investimento del fondo di dotazione, nonché con le riserve.

Il fondo di dotazione, le attività di cui al precedente terzo comma e le riserve sono tenuti presso la tesoreria centrale dello Stato in conto corrente fruttifero o investiti in buoni ordinari del Tesoro, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attività corrente della sezione che, entro i limiti autorizzati dal Ministero del tesoro, possono essere tenute presso aziende istituti di credito.

In caso di insufficienza di fondi, di cui al terzo comma del presente articolo, da destinare al pagamento degli indennizzi, la sezione può anticipare, nell'attesa che diventi operativa la garanzia dello Stato di cui all'art. 3 della legge, le somme occorrenti sino al 50 per cento dell'ammontare del fondo di dotazione.

Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977 e per quelli successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.

Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operatività della suddetta garanzia statale».

— Il comma 2 dell'art. 11 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede: «In deroga al quinto comma dell'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il predetto importo di lire 200 miliardi è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi».

Note all'art. 3, comma 2:

— Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 251/1981 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane) è il seguente:

«Art. 10. — Ai consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari, costituiti per settori e comprensori, individuati con provvedimento della regione tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione anche con la partecipazione di enti pubblici territoriali, possono essere concessi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contributi finanziari annuali, purché non diretti a sovvenzionare l'esportazione.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, i contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

Il contributo annuale non può essere concesso per più di un triennio e per un ammontare annuo superiore del 20 per cento ai costi del personale e, in ogni caso, per un importo massimo di lire 40 milioni.

I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi saranno annualmente quantificati dalla legge finanziaria, e stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1982».

— Per il testo dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge n. 887/1984 si veda nella nota all'art. 1, comma 8.

Nota all'art. 3, comma 3:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 517/1975 (Credito agevolato al commercio) è il seguente:

«Art. 6. *(Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione).* — Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La gestione del fondo è affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.

Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.

Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il suddetto comitato:

1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse;

3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge;

4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;

5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);

6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.

Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non può essere superiore al 10 per cento.

La quota di riserva per i territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.

Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al precedente comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio».

Nota all'art. 3, comma 4:

Il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) è il seguente:

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria».

Nota all'art. 3, comma 5:

La legge n. 1089/1968 converte in legge, con modificazioni, il D.L. 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e

sulle ferrovie dello Stato. Il testo dell'art. 4 di detta legge, come modificato dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, è il seguente:

«Art. 4. — Allo scopo di accelerare il progetto e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma è costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalità proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo.

L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità del fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica:

a) *sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi;*

b) *sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi, nonché alle società di ricerca di cui alla precedente lettera* a);

c) *sotto forma di interventi nella spesa — nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca — presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera* b), *disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.*

In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica può, per programmi che hanno per obiettivo la promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto;

d) *sotto forma di contributi nella spesa — in misura non superiore al 20 per cento — dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potrà consentire, altresì, la cumulabilità di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere* b) *e* c). *La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sarà determinata dal CIPE.*

I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformità dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvazione del CIPE.

Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento.

In relazione all'impegno e alla vastità della ricerca l'IMI sceglierà le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concorderà i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca.

Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovrà essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali.

Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le società costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilità di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale.

Dei risultati delle ricerche sarà riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento».

Nota all'art. 3, comma 9:

I commi primo e terzo dell'art. 1 della legge n. 295/1985 (Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-88) prevedono:

«Comma primo. — Per l'attuazione del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, secondo le linee programmatiche per il triennio 1984-86 approvato dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) nella seduta del 9 giugno 1984, è autorizzata, per il periodo 1985-88, la complessiva spesa di lire 1.275 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti già recati per il settore dalle leggi 9 gennaio 1962, n. 1, 10 giugno 1982, n. 361, 14 agosto 1982, n. 598, 14 agosto 1982, n. 599, e 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni. La quota relativa all'anno finanziario 1985 resta stabilita in lire 515 miliardi».

«Comma terzo. — Per le finalità di cui al primo comma sono altresì autorizzati, in aggiunta ai limiti di impegno previsti dall'art. 10 della legge 10 giugno 1982, n. 361, i limiti di impegno di lire 85 miliardi per l'anno 1985 e di lire 55 miliardi per l'anno 1986».

Note all'art. 3, comma 10:

L'art. 3 della legge n. 295/1973 (Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale) modifica l'art. 37 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Il testo del primo capoverso e del secondo di detto art. 3, inseriti nell'art. 37 del D.L. n. 745/1970, è il seguente:

«È istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso.

A partire dall'anno 1971 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. Gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di cui al precedente comma. I residui due decimi del dividendo saranno utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonché per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale».

— La legge n. 1329/1965 reca provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.

Nota all'art. 3, comma 14:

Il D.L. n. 495/1981 reca provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica in materia di impianti disinquinanti.

Nota all'art. 3, comma 16:

Il titolo del D.L. n. 495/1981 è trascritto nella nota precedente.

Nota all'art. 4, comma 1:

Il terzo comma dell'art. 13 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che: «Sui prestiti contratti all'estero dal Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e dagli altri istituti di credito abilitati per legge ad operare nel settore del credito agrario di miglioramento, da destinare ad operazioni di durata ultraquinquennale, può essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio per le variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale di 1.000 miliardi di lire negli anni 1985-88».

Nota all'art. 4, comma 2:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 700/1983 (Norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero), come integrato dall'art. 3 della legge n. 194/1984 (per il titolo si veda nelle note all'art. 4, comma 4), è il seguente:

«Art. 2. — Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà costituita la società «Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS - S.p.a.», con sede in Roma e con capitale di lire 1 miliardo, ripartito in 1.000 azioni del valore nominale di lire 1 milione ciascuna. Il capitale è sottoscritto per 950 azioni dal Fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge,

con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e per la quota restante dall'EFIM.

La RIBS S.p.a. ha per oggetto l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero, secondo le direttive del CIPE, al fine di promuoverne il risanamento, la riorganizzazione e il riordinamento produttivo e commerciale. A tal fine:

a) promuove la costituzione di società con imprese, consorzi di imprese, produttori agricoli anche associati, cooperative e loro consorzi, enti pubblici anche territoriali, enti pubblici economici o società da questi partecipate, gruppi composti da imprenditori anche associati e da enti o organismi pubblici o privati;

b) partecipa al capitale di società già costituite ed operanti nel settore;

c) eroga finanziamenti agevolati a favore delle società ed organismi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il Fondo sottoscrive gli ulteriori aumenti di capitale necessari per l'attuazione dei piani specifici di cui al precedente articolo 1.

La RIBS S.p.a. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, dei quali il presidente è nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre i restanti membri sono nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dall'EFIM.

Per l'attuazione di un programma di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore bieticolo-saccarifero, è autorizzata la spesa di lire un miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.

Il programma, sul quale saranno sentite le regioni, dovrà essere conforme agli obiettivi indicati dal piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dal piano bieticolo e saccarifero.

Il collegio sindacale è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è costituito da un magistrato amministrativo, che lo presiede, da due rappresentanti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro del tesoro e da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Due dei sindaci devono essere scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Non si fa luogo a nomina di supplenti».

Nota all'art. 4, comma 3:

Il comma 4 dell'art. 12 della legge n. 41/1986 (legge finanziaria 1986) prevede che: «È altresì autorizzata la spesa di lire 27 miliardi per la concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi, abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione».

Note all'art. 4, comma 4:

— Il testo degli articoli 20 e 21 della legge n. 153/1975 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura) è il seguente:

«Art. 20. — Agli imprenditori, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa da parte del «Fondo interbancario» di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

La fidejussione non può in nessun caso eccedere il 50 per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse elevabile al 60 per cento per il Mezzogiorno e gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane.

Per le cooperative agricole e le altre forme associative di cui al precedente articolo 13 la misura della fidejussione può essere elevata fino al 90 per cento.

Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 19 anche in deroga ai propri statuti ed alle disposizioni di legge che li riguardano, con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del precedente articolo o con fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.

Per tali operazioni gli istituti di credito possono, con autorizzazione del Ministero del tesoro, emettere obbligazioni garantite dallo Stato.

Ai fini della garanzia del titolo fondiario emesso dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, la fidejussione rilasciata dalla sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è parificata alla garanzia ipotecaria o alla delegazione su contributi consortili.

Art. 21. — Presso il Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni è istituita una speciale sezione per la prestazione della fidejussione di cui al precedente articolo, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa.

La sezione speciale è amministrata da un comitato direttivo ed è sottoposta a controllo di un collegio sindacale.

Il comitato è composto da: due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Fondo interbancario di garanzia, un rappresentante degli istituti di credito designato dal Ministero del tesoro, un rappresentante della Banca d'Italia, quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale da queste designati e nominati dal Ministero per l'agricoltura e le foreste su indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Partecipano al comitato, con diritto di voto, tre rappresentanti delle regioni interessate.

Il comitato direttivo e il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. Nella stessa forma sono nominati fra i rispettivi componenti, il presidente del comitato e del collegio sindacale.

Il collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia.

La sezione speciale del Fondo di cui al primo comma del presente articolo emanerà, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, le norme regolamentari per il proprio funzionamento e per le procedure da osservare per la concessione della richiesta garanzia e la corresponsione delle somme dovute in caso sia chiamata ad adempiere le obbligazioni assunte».

— Il regolamento CEE n. 797/1985 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 93 del 30 marzo 1985 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 98-*bis* del 26 aprile 1985.

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 194/1984 (Interventi a sostegno dell'agricoltura) è il seguente:

«Art. 6. — A favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 10 per cento e entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, sui mutui ad ammortamento a quindici anni contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime.

I mutui di cui al precedente comma sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo (si consulti a tal fine il decreto ministeriale 29 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 7 luglio 1984).

Sull'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste riferirà al Parlamento entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 5, comma 1:

Il testo dell'intero art. 14 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986), come modificato dal successivo comma 5, è il seguente:

«Art. 14. — 1. Per gli interventi di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.520 miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e almeno 100 miliardi di lire per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, di cui almeno 30 per interventi nell'ambito del comune di Roma.

2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'articolo 21 della legge indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui al terzo comma del citato articolo 21, il CIPE fissa le modalità per l'affidamento dei lavori da parte delle Amministrazioni interessate.

3. Per i medesimi interventi di cui al comma 1 del presente articolo, è altresì autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.250 miliardi.

4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti, la cui istruttoria non potrà svolgersi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE autorizza le Amministrazioni interessate a contrarre i mutui di cui sopra a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1986, fermo restando il limite globale di cui al comma precedente. Si applica il comma settimo dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, 970 miliardi sono destinati al finanziamento di interventi di protezione e risanamento ambientale, riservando:

a) 730 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;

b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestono particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

6. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 25 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988.

7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera *a)* del comma precedente al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera *b)* al Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro 120 giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle Amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sarà proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilità e della indicazione delle priorità i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia.

8. I progetti di cui ai precedenti commi, allorché concernano opere o impianti in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, sono ammessi al finanziamento previo parere favorevole del competente comitato di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali.

9. Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della BEI in favore dei progetti approvati dal CIPE con delibere del 22 dicembre 1983, del 19 giugno 1984, del 22 novembre 1984, *del 22 febbraio 1985 e del 6 febbraio 1986* si provvede, fino ad un massimo di lire 200 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE provvede a stabilire, in relazione ai progetti di cui alle delibere anzidette, tenuto conto degli interventi della BEI, le modalità di cui al precedente comma 2.

10. È autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per provvedere:

a) alla redazione di una relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente;

b) agli studi relativi al piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera *a)*, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'esercizio delle competenze statali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale ammissibili a finanziamento statale.

11. È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per la realizzazione di progetti di iniziative di educazione ambientale presentati da Amministrazioni statali, enti locali e associazioni ambientaliste. Il Ministro per l'ecologia è tenuto a presentare annualmente, in sede di allegato alla Relazione previsionale e programmatica, al Parlamento una relazione illustrativa della ripartizione e delle effettive modalità di utilizzazione delle somme stanziate.

12. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 10, il Ministro per l'ecologia è autorizzato a costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti.

13. Il contingente di personale comandato previsto dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a 50 unità.

14. Per il personale comandato ai sensi del comma precedente, le spese per le indennità e rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero gravano rispettivamente sul capitolo 6951 e sul capitolo 6952 della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre le spese per compensi per lavoro straordinario, entro i limiti individuali in vigore per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, gravano sul capitolo 6953 della stessa rubrica».

Nota all'art. 5, comma 2:

Il testo dell'intero art. 14 della legge n. 41/1986 è riportato nella nota precedente.

Nota all'art. 5, comma 3:

Il testo dell'intero art. 14 della legge n. 41/1986 è riportato nella nota all'art. 5, comma 1.

Nota all'art. 5, comma 4:

Il testo dell'art. 21 della legge n. 130/1983 (Legge finanziaria 1983) è il seguente:

«Art. 21. — In apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è iscritta, per l'anno 1983, la somma di lire 1.300 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonché per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

Nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina, con delibera da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i criteri di riparto tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento nonché i parametri di valutazione dei progetti.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui al precedente comma, le amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i rispettivi progetti al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine.

Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalità e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti, per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale.

In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, è autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per le finalità del presente articolo.

Con la medesima delibera di cui al terzo comma, il CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui di cui al

comma precedente e per ciascun progetto, la quota per la quale l'amministrazione interessata è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1983, a contrarre i mutui stessi.

L'onere dei suddetti mutui, per capitale e interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi di convenienza economica del progetto quali il saggio di rendimento interno e il valore attuale netto stimato per progetto, secondo la metodologia indicata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

La riserva del 40 per cento di cui all'articolo 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinata sulle disponibilità nette complessive.

Nota all'art. 5, comma 5:

Il testo dell'intero art. 14 della legge n. 41/1986, come modificato dal presente comma, è riportato nella nota all'art. 5, comma 1.

Note all'art. 5, comma 6:

— I commi 1, 2 e 5 dell'art. 10 del decreto-legge n. 667/1985, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione (testo coordinato con la legge di conversione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1986, serie gen.), prevedono:

«1. Le regioni possono concorrere a finanziare programmi aventi le finalità di cui al presente decreto nonché quelle previste dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

2. In relazione alla situazione di emergenza determinata dall'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri, lo Stato concorre per il solo anno 1985, nella misura massima del 90 per cento, alle spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma 1. Le somme non utilizzate nel predetto anno 1985 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

5. La determinazione delle regioni ammesse al contributo, dei criteri, della misura massima e delle procedure per l'erogazione del contributo stesso viene effettuata con delibera del Comitato di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319».

— Il testo dell'intero art. 14 della legge n. 41/1986, è riportato nella nota all'art. 5, comma 1.

— L'art. 19 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) così dispone:

«Art. 19. — 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nella rubrica 38 (Ufficio del Ministro per l'ecologia) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988, che vengono per lo scopo integrati di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per l'anno 1988. Al maggiore onere di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello specifico accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

2. Il Ministro del tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nota all'art. 5, comma 7:

Il testo dell'art. 5 della legge n. 349/1986 (per il titolo si veda la nota precedente), è il seguente:

«Art. 5. — 1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'art. 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.

3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale».

Il comma quarto dell'art. 83 del D.P.R n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), citato nel comma 1 dell'articolo sopraríportato, prevede che: «Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale».

Nota all'art. 5, comma 8:

Il testo della lettera *b)* dell'art. 2 e dell'art. 4 della legge n. 190/1983 (Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont) è il seguente:

«Art. 2, primo comma. — L'importo di lire 31.000 milioni di cui al precedente articolo è così ripartito:

(omissis).

b) lire 21.200 milioni, di cui lire 3.950 milioni per l'anno 1983, per il finanziamento delle opere di cui agli articolo 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con priorità per le opere igienico-sanitarie, di edilizia scolastica e di collegamenti viari al servizio degli abitanti».

«Art. 4. — In aggiunta allo stanziamento previsto dall'art. 20, sesto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, successivamente integrato con la legge 19 dicembre 1973, n. 837, per la concessione dei contributi di cui alla lettera *b)* dell'art. 19-*quater* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'art. 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, in favore delle imprese che si insediano nelle aree determinate ai sensi dell'art. 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come modificato dalla legge 19 dicembre 1973, n. 837, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 1.300 milioni per l'anno finanziario 1983 e di lire 2.150 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1984, 1985 e 1986».

Note all'art. 6, comma 1:

La legge n. 219/1981, oltre a convertire in legge, con l'art. 1, il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, reca provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti. Il testo dell'art. 3 di detta legge è il seguente:

«Art. 3. *(Fondo per il risanamento e la ricostruzione)*. — Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è destinata, nel triennio 1981-83, la complessiva somma di lire 8.000 miliardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari.

Il predetto complessivo importo di lire 8.000 miliardi è destinato, fino ad un massimo di lire 700 miliardi, agli interventi di cui al titolo II, capo II; fino ad un massimo di lire 900 miliardi, agli interventi di cui agli articoli 21, 23, 24, 26 e 32; per lire 700 miliardi, alle Regioni Basilicata, Campania e Puglia per gli interventi di cui al titolo III; e per lire 5.700 miliardi, per gli interventi di cui al titolo II, capo I ed ai titoli IV e VII della presente legge.

Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito capitolo denominato «Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981», al quale confluiscono le risorse di cui al precedente primo comma ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione dell'art. 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo art. 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata. Con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti

presso la tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilità speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Presso la tesoreria centrale è altresì aperto un conto corrente infruttifero intestato alla regione Puglia per gli interventi concernenti i comuni della predetta regione indicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreo-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali si applica l'art. 18, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini degli impegni da assumere a fronte della autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma».

— I primi due commi dell'art. 16 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) così dispongono:

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'art. 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 450 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.050 miliardi per l'anno 1987 e di lire 2.500 miliardi per l'anno 1988. Il fondo è ripartito dal CIPE entro il 31 marzo 1986, con riferimento al triennio 1986-88, salvo revisioni annuali da parte dello stesso CIPE in relazione all'effettivo andamento degli interventi e nei limiti delle dotazioni di competenza e cassa iscritte in bilancio.

2. Le aperture di reddito di cui all'art. 15 della legge 14, maggio 1981, n. 219, come modificato dall'art. 23 del decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, vengono concesse ai comuni per l'intero ammontare delle risorse loro ripartite da CIPE, su base pluriennale, ai sensi dell'art. 11, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nonché ai sensi el precedente comma 1».

Note all'art. 6, comma 2:

— Il titolo VIII della legge n. 219/1981 (per il titolo della legge si veda nelle note all'art. 6, comma 1) recano norme sull'intervento statale per l'edilizia a Napoli.

— Il comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 309/1986 (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 22 agosto 1986), recante: «Proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata», prevede che: «Entro il 30 settembre 1986, il CIPE delibera il programma per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria ancora necessari al completamento della funzionalità interna dei singoli ambiti territoriali in cui è articolato il programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla base dei programmi già trasmessi dai commissari straordinari del Governo al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il CIPE formula altresì direttive alle amministrazioni statali, regionali e locali competenti finalizzate alla realizzazione degli altri interventi previsti nei programmi medesimi, da considerare prioritaria nell'ambito delle loro attività».

— La delibera CIPE del 3 luglio 1986, recante riparto di fondi per il triennio 1986-88 ai sensi della legge n. 219/1986, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 28 luglio 1986.

Nota all'art. 6, comma 3:

Il testo dell'art. 36 della legge n. 64/1981 (Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968) è il seguente:

«Art. 36. — A decorrere dall'anno 1982 ulteriori fabbisogni di spesa connessi al completamento delle opere a totale carico dello Stato nonché alla ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, saranno finanziati mediante apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

Nota all'art. 6, comma 4:

Si trascrive il testo dell'art. 19-*bis* del decreto-legge n. 397/1981 (Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici), aggiunto dalla legge di conversione (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 14 ottobre 1981):

«Art. 19-*bis*. — Per eventuali, ulteriori fabbisogni di spesa connessi al completamento delle opere a totale carico dello Stato nonché alla ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, si provvede mediante apposita norma da inserire nella legge finanziaria».

Note all'art. 6, comma 5:

— Il decreto legge n. 159/1984 reca: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania» (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1984).

— La legge n. 115/1980 reca: «Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 luglio 1979 e successivi».

— Il decreto-legge n. 129/1982 reca: «Interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982» (il testo di tale decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1982).

— Il comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 623/1983 (Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980) aggiunge un comma all'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, recante: «Discipline per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata» (il testo di quest'ultimo decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 15 giugno 1982), che risulta pertanto così formulato:

Art. 9. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvedono a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi anche dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge. Tra i soggetti utilizzabili per le finalità di cui alla citata legge 14 maggio 1981, n. 219, si intendono anche quelli comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Fino al 31 dicembre 1983, all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede, con le modalità di cui al titolo VIII della legge medesima, e successive modificazioni e integrazioni, direttamente o a mezzo di altri Ministri all'uopo designati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alle procedure previste dagli stessi articoli 21 e 32 e a tutte le altre disposizioni di legge vigenti, nel rispetto delle norme della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e nei limiti degli appositi stanziamenti.

Per la realizzazione di nuove iniziative industriali nelle aree di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il contributo di cui all'art. 21 della medesima legge può essere concesso fino ad un massimo di 24 miliardi di lire. Le relative domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1982. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 32 della predetta legge si provvede con la somma complessiva di lire 500 miliardi a valere sull'importo anche a tal fine destinato dall'art. 3, secondo comma, della medesima legge. I finanziamenti previsti all'art. 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono estesi anche alla realizzazione degli investimenti produttivi ed infrastrutturali nelle aree di nuova industrializzazione di cui all'art. 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

Per tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogirno può costituire uno speciale ufficio determinandone, con proprio decreto, l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la individuazione degli oneri che fanno carico al fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, utilizzando, per quanto possibile, il personale già alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati.

Ogni tre mesi il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve riferire al Parlamento sull'attività di cui ai precedenti commi per una valutazione sui risultati.

*Il Ministro del tesoro può far ricorso, con le modalità di cui all'art. 15-*bis *del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, anche ad altri prestiti*

esteri nel limite massimo complessivo di lire 1.720 miliardi, le cui rate di ammortamento gravano per l'anno 1984 sul fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e per gli anni 1985 e 1986 sull'accantonamento predisposto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, sul cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, alla voce "Difesa del suolo"».

Il limite di lire 1720 miliardi, di cui all'ultimo comma dell'articolo sopraríportato, è stato elevato prima a lire 2.220 miliardi dall'art. 84-*bis* della legge n. 219/1981 (per il titolo della legge si veda nelle note all'art. 6, comma 1), aggiunto dall'art. 11 della legge n. 80/1984 (per il totale di quest'ultima legge si veda nelle note all'art. 6, comma 6), poi a lire 2.520 miliardi dall'art. 16, comma 9, della legge n. 41/1986, infine a lire 3.170 miliardi dalla presente legge.

Note all'art. 6, comma 6:

— Si riporta l'intero art. 5 della legge n. 80/1984, la quale converte, con l'art. 1, il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge n. 219/1981, e successive modificazioni:

«Art. 5. *(Finanziamento dei piani regionali di sviluppo).* — Al finanziamento dei piani regionali di sviluppo si provvede mediante la costituzione, con le medesime modalità previste dall'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, di un fondo cui affluiscono:

a) le quote assegnate alle regioni Basilicata e Campania per i progetti regionali di sviluppo nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651;

b) [soppressa dall'art. 11, ventesimo comma, della legge n. 887/1984 che approva la legge finanziaria 1985];

c) fondi e finanziamenti concessi dalla C.E.E.;

d) la somma di lire 500 miliardi per il triennio 1984-86.

All'onere di 500 miliardi di lire previsto dalla lettera *d)* del comma precedente, ripartito in ragione di 50 miliardi di lire per il 1984, 150 per il 1985 e 300 per il 1986, si provvede per il 1984 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario alla voce «difesa del suolo». Per il 1985 e 1986 si provvede con riduzione delle quote iscritte ai fini del bilancio triennale 1984-86 per la medesima voce».

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) è il seguente:

«Art. 1. *(Intervento straordinario, programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno e piani annuali di attuazione).* — 1. L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-93 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'art. 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

2. Le attività e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tenco-scientifiche e culturali, formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo.

3. Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, è aggiornato annualmente con le medesime procedure anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso indica, tra l'altro, le attività e le iniziative da promuovere e realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, i soggetti pubblici relativamente agli interventi di cui alla lettera *a)* e i soggetti pubblici e privati relativamente agli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)*, le modalità sostitutive nel caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare riguardo alle risorse da destinare alle incentivazioni delle attività produttive, sulla base anche delle linee generali della politica industriale e delle indicazioni del piano agricolo nazionale; individua i criteri generali per lo sviluppo dell'attività promozionale e di assistenza tecnica alle imprese; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 44 del citato testo unico.

4. Il CIPE determina, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le aree particolarmente svantaggiate di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651. La determinazione è compiuta sulla base di indicatori oggettivi di sottosviluppo quali, tra gli altri, il numero della forza-lavoro in cerca di occupazione e il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente, il reddito *pro capite,* l'emigrazione.

5. Al secondo comma dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, dopo le parole: «dalla presente legge», sono aggiunte le seguenti: «e tenendo conto dei programmi delle amministrazioni pubbliche».

6. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani annuali di attuazione, formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base sia di progetti di sviluppo regionale inviati dalle regioni entro il 31 maggio al Ministro stesso, sia di progetti interregionali o di interesse nazionale previsti dal programma triennale. Tali progetti indicano i riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, i soggetti tenuti all'attuazione e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri uniformi di rappresentazione fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

7. I piani annuali di attuazione, da approvarsi contestualmente all'aggiornamento del programma triennale:

a) specificano, nel quadro di una rigorosa valutazione tecnica e finanziaria, l'occupazione derivante dalla realizzazione delle singole opere e degli interventi infrastrutturali, precisando strumenti, tempi e modalità per la verifica dei risultati e per la individuazione di iniziative volte a rimuovere le cause di eventuali scostamenti;

b) indicano i criteri, le modalità e le procedure di esecuzione delle opere ai sensi della legislazione vigente;

c) indicano i mezzi finanziari occorrenti al fine di garantire un quadro finanziario certo nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla presente legge, per la incentivazione, la promozione e lo sviluppo delle attività produttive, precisando i settori da agevolare ai sensi della legge medesima, tenendo anche conto della programmazione e del grado di attuazione della erogazione degli stanziamenti previsti da parte dell'intervento ordinario;

d) individuano i soggetti che dovranno curare la gestione delle opere finanziate dalla presente legge.

8. Ai fini della formazione del primo piano di attuazione le regioni, nonché, per la parte riguardante i progetti interregionali o di interesse nazionale, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici economici trasmettono al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le rispettive proposte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. I termini e le modalità per gli adempimenti di cui ai precedenti commi e le procedure sostitutive in caso di carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 6, comma 7:

Il diciottesimo comma dell'art. 11 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che: «Per consentire l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico è autorizzata la spesa di lire 130 miliardi per l'anno 1985. Tale somma è assegnata al presidente della giunta regionale della Campania, commissario straordinario di Governo, che provvede, con i poteri di cui all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla base di un apposito programma da approvarsi dal Consiglio regionale».

Nota all'art. 7, comma 1:

Il testo dell'art. 4 della legge n. 798/1984 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia) è il seguente:

«Art. 4. — È istituito un Comitato costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro dei lavori pubblici, che può essere delegato a presiederlo, dal Ministro per i beni culturali ed

ambientali, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro per l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati; nonché da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato.

Segretario del Comitato è il presidente del Magistrato alle acque, che assicura, altresì, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.

Al Comitato è demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.

Il Comitato trasmette al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi».

Nota all'art. 7, comma 2:

Si trascrive il testo del quattordicesimo comma dell'art. 5 del D.L. n. 9/1982, recante: «Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti» (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 5 aprile 1982):

«Tutti i limiti d'impegno residui al 31 dicembre 1981 sui capitoli 8226, 8236 e 8237 per la concessione di contributi venticinquennali a favore degli istituti mutuanti per la copertura della differenza tra il costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni o per la costruzione di abitazioni in regime di concessione in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare e l'onere assunto dai mutuatari sono conservati nel conto residui passivi oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1984 e vengono iscritti in unico nuovo istituendo capitolo. Detti fondi sono destinati esclusivamente al finanziamento dei maggiori oneri di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché al finanziamento dei conguagli conseguenti all'aumento del costo del denaro in sede di approvazione dei contratti definitivi di mutuo per tutte le iniziative che siano state ammesse ad agevolazione entro il 31 dicembre 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Note all'art. 7, comma 3:

Il testo dell'art. 19 del D.L. n. 115/1974 (Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale) è il seguente:

«Art. 19. — Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente è autorizzato il limite di impegno ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, nella misura di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1974.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno 1974.

All'onere derivante dall'applicazione della disposizione contenuta nel primo comma per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, viene fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del precedente art. 18 [si veda la nota che segue]».

— Si trascrive il testo dell'art. 4-*bis* del D.L. n. 658/1974 (proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche e integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247), aggiunto dalla legge di conversione:

«Art. 4-*bis*. — Per sopperire alle esigenze di cui all'art. 18 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, nel testo integrato ai sensi del precedente art. 3, il limite d'impegno autorizzato per l'anno 1975 ai sensi dell'art. 19 del citato decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 [si veda la nota precedente], ed iscritto al capitolo 8247 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno medesimo è elevato da 2 miliardi a 17 miliardi di lire.

Alla copertura del maggiore onere di 15 miliardi di lire derivante dall'applicazione del precedente comma, si provvede con riduzione per corrispondente importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975.

Agli stessi fini, per il 1976 si provvede mediante iscrizione della somma di 5 miliardi di lire nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno. Inoltre con la legge di approvazione del bilancio relativo all'anno 1976 sarà stabilito lo stanziamento necessario per assicurare l'integrale finanziamento delle opere appaltate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e del primo comma dell'articolo 2 del presente decreto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Il testo dell'art. 18 del D.L. n. 115/1974, citato nell'articolo sopra riportato, come modificato dall'art. 3 del predetto D.L. n. 658/1974, è il seguente:

«Art. 18. — Per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerte anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendano necessari in corso d'opera, il Ministro per i lavori pubblici concede agli enti realizzatori di programmi costruttivi assistiti da contributo dello Stato la necessaria integrazione di contributo. la Cassa depositi e prestiti e gli altri enti mutuanti integrano i mutui già concessi nella misura necessaria e con criteri di assoluta priorità.

Con la procedura di cui al comma precedente, per gli interventi da realizzare dagli I.A.C.P., per far fronte ai maggiori oneri derivanti da variazione dei tassi di interesse dei mutui, il Ministro per i lavori pubblici può disporre l'adeguamento del contributo concesso ai sensi delle disposizioni vigenti, fermo restando che per i mutui contratti dagli I.A.C.P. con enti finanziatori diversi dalla Cassa depositi e prestiti l'integrazione può essere accordata fino ad un massimo di tre punti superiori al saggio di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti».

— Il testo dell'art. 5-*quater* del D.L. n. 9/1982 (per il titolo del decreto si veda nella nota all'art. 7, comma 2), aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 5-*quater*. — Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi integrativi alle cooperative edilizie fruenti del contributo statale di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui lavori non siano stati ultimati alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministero dei lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. In ogni caso sugli assegnatari degli alloggi non può gravare un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui al decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Detti contributi sono concessi nella stessa misura ed ai medesimi destinatari di cui ai commi precedenti sugli interessi di preammortamento.

Alle predette cooperative sono estesi tutti i benefici fiscali e le esenzioni previste per gli altri tipi di edilizia agevolata e convenzionata.

All'onere derivante dai maggiori contributi da concedere in virtù del presente articolo, si fa fronte con i limiti di impegno autorizzati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247 [si veda più sopra]».

Nota all'art. 7, comma 4:

Gli articoli 73 e seguenti (fino all'art. 91) del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici formano il capo III (Provvidenze speciali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali)

relativo al titolo I riguardante norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche.

Note all'art. 7, comma 5:

— La legge n. 845/1980 reca: «Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza».

— La legge n. 600/1957 reca: «Disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano».

— La legge n. 849/1980 reca: «Norme per il completamento del programma delle opere di difesa dei comprensori agricoli retrostanti il litorale ferrarese».

— Si trascrive il testo dell'art. 7 del D.L. n. 791/1985, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di opere e servizi pubblici, nonché di calamità naturali» (il testo del decreto, coordinato con la legge di conversione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 1986):

Art. 7. — I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei Lavori pubblici ai sensi della legge 10 dicembre 1980, n. 845, non ancora impegnati sino alla data del 31 dicembre 1985, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1986. Ai sensi dell'art. 2, sesto comma, della stessa legge 10 dicembre 1980, n. 845, attesa la natura sperimentale delle opere, il Ministero dei lavori pubblici procede all'affidamento in concessione a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, o loro consorzi, ritenute idonee da un punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico».

Note all'art. 7, comma 6:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 1133/1971 (Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena) è il seguente:

«Art. 4. — Il programma dei lavori da eseguire in applicazione della presente legge, nonché l'ordine di precedenza tra essi, sarà approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 119/1981 (Legge finanziaria 1981) è il seguente:

«Art. 20. — L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, relativa all'attuazione del programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1° luglio 1977, n. 404, per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena, è elevata a complessive lire 1.200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nel triennio 1981-83, secondo le quote indicate nell'allegata tabella A.

Entro il 31 marzo 1981, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, si provvede, in esecuzione dello stanziamento di cui al precedente comma, all'aggiornamento del programma dei lavori previsto dall'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133.

I provveditorati alle opere pubbliche, per la sollecita esecuzione del programma di edilizia penitenziaria approvato con decreto ministeriale 30 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, possono, anche in deroga alle norme vigenti di contabilità generale dello Stato, procedere ad accorpamenti in un unico lotto di lavori di tutte le opere residue e possono, altresì procedere ad affidamento delle stesse, anche a trattativa privata, all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale purché la medesima abbia ancora in corso i lavori. Per l'affidamento a trattativa privata delle opere di cui sopra si applicano le norme previste dal secondo comma dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

I limiti di importo previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 967, sono raddoppiati ed agli atti comunque concernenti le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della stessa legge 21 dicembre 1977, n. 967».

Nota all'art. 7, comma 7:

Il testo dell'art. 19 della legge n. 119/1981 (Legge finanziaria 1981) è il seguente:

«Art. 19. — Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, gli enti locali possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici di proprietà comunale e delle amministrazioni provinciali, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonché per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari, con prioritario riferimento alle maggiori esigenze connesse con la riforma della procedura penale.

I mutui suddetti possono essere altresì contratti per fronteggiare le occorrenze relative agli edifici da destinare all'attività del giudice conciliatore.

Gli enti locali possono, altresì, contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.

Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti commi, gli enti locali devono allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del segretario comunale o del segretario provinciale, che il progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministero di grazia e giustizia provvede a promuovere, anche con la collaborazione dell'ANCI, la presentazione tempestiva dei progetti e a fornire, ove occorra, l'assistenza tecnica necessaria affinché, nell'ambito delle predette disponibilità, si possa raggiungere nel 1981 un impiego di lire 700 miliardi.

Entro il 30 giugno 1981 il Ministro di grazia e giustizia informa il Parlamento sul piano di massima predisposto per gli interventi previsti dal primo e dal terzo comma.

Gli enti locali possono assumere i mutui di cui al presente articolo indipendentemente dal limite previsto dal quarto comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

L'onere di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo è assunto a carico del bilancio dello Stato».

Note all'art. 7, comma 8:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 331/1985 (Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria) è il seguente:

«Art. 1. — 1. Per il periodo dal 1985 al 1988 è autorizzata la spesa di lire 700 miliardi per il finanziamento di opere, immediatamente realizzabili, esclusivamente delle Università e delle istituzioni universitarie di cui all'art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, tra le quali devono intendersi compresi i collegi universitari legalmente riconosciuti.

2. Gli stanziamenti devono essere prioritariamente destinati agli interventi per rendere le strutture edilizie esistenti ed i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilità e di sicurezza prescritte dalla normativa vigente nonché al completamento, a livello di lotti funzionali, delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 50, limitatamente a quelle i cui progetti siano stati già approvati ed i lavori appaltati o che, comunque, debbano essere realizzate per rendere funzionali lotti già parzialmente eseguiti ma non ancora utilizzabili; devono intendersi compresi i maggiori oneri dovuti all'eventuale revisione in aumento dei prezzi.

3. Sono ammissibili a finanziamento le spese per interventi edilizi, per arredamenti ed attrezzature necessari all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi, le spese per acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere già realizzate, o in corso, con anticipazioni autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

4. Sia per gli impianti sportivi che per i collegi universitari legalmente riconosciuti è destinato, rispettivamente, un importo sino al 5 per cento dello stanziamento globale.

5. L'importo di cui al primo comma è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1985, di lire 220 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di lire 180 miliardi per l'anno 1988.

6. Gli stanziamenti saranno assegnati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

7. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di revocare le assegnazioni disposte, qualora, entro otto mesi dal finanziamento delle opere, le istituzioni interessate non abbiano proceduto all'appalto dei lavori, con relativa consegna.

8. Il pubblico concorso previsto dall'art. 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, come modificato dal secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952, è facoltativo».

— Il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 è riportato nella nota all'art. 1, comma 8.

Nota all'art. 7, comma 9:

Il comma ventitreesimo dell'art. 11 della legge n. 887/1984 (legge finanziaria 1985) prevede che:

«Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i comitati di settore per i beni ambientali e architettonici, per i beni artistici e storici e quello per i beni archeologici, in seduta congiunta, approva ogni anno, con proprio decreto, il programma degli interventi da realizzare ai fini della prevenzione dei beni culturali e ambientali dai rischi sismici, ivi comprese le relative ricerche e studi. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1985. All'onere per i successivi anni si fa fronte con il fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547».

Nota all'art. 7, comma 10:

Il secondo comma dell'art. 34 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che:

«Ai fini del completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per il quinquennio 1986-1990, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 50 miliardi per l'anno 1987, di lire 100 miliardi per l'anno 1988 e di lire 165 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990».

Nota all'art. 7, comma 11:

L'ultimo comma dell'art. 19 della legge n. 526/1982 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia) prevede che:

«Per le opere di ricostruzione, consolidamento, restauro e manutenzione del duomo di Monreale, del chiosco e dei locali annessi e della cattedrale di Palermo e locali annessi, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, da ripartirsi rispettivamente in ragione di miliardi 3 per ciascuno dei due complessi».

Nota all'art. 7, comma 12:

La legge n. 979/1982 reca: «Disposizioni per la difesa del mare».

Note all'art. 7, comma 13:

— Il quindicesimo comma dell'art. 6 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che:

«Il concorso dello Stato è altresì assicurato nella misura del cento per cento per l'onere di ammortamento dei mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, per opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'art. 10 della stessa legge n. 308 del 1982, o per le fattispecie di cui alla lettera *e)* dell'art. 10 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55».

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 308/1982 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi) è il seguente:

«Art. 10. *(Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore).* — È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 1 miliardo per l'anno 1981, di lire 5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per concedere a regioni e comuni o loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'articolo 4, punto 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ad industrie e loro consorzi, a consorzi costituiti tra industrie ed enti pubblici, contributi a fondo perduto per studi di fattibilità tecnico-economica o per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili di cui all'art. 1 della presente legge.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista sino ad un massimo di 50 milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di 300 milioni per i progetti esecutivi, purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:

la potenza della rete di distribuzione del calore erogato all'utenza deve essere superiore a 20 MW t;

la potenza elettrica installata per la cogenerazione deve essere pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza;

nel caso di utilizzazione di energie rinnovabili la potenza termica deve essere pari ad almeno 5 MW t.

È altresì autorizzata la spesa di lire 415 miliardi in ragione di lire 135 miliardi per l'anno 1981, di lire 145 miliardi per l'anno 1982 e di lire 135 miliardi per l'anno 1983, per contributi in conto capitale ai soggetti di cui al primo comma che costruiscano o sviluppino gli impianti di cui al primo comma.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite del 30 per cento della spesa totale preventivata.

La domanda relativa di contributo deve essere corredata da uno studio di fattibilità tecnico-economica e dalle specifiche tecniche.

Le modalità di erogazione dei contributi, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico, dovrà includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione».

Note all'art. 7, comma 14:

— Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 960/1982 (Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia) è il seguente:

«Art. 1. — È assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 250 miliardi, nel quadriennio 1982-85, per provvedere alla prosecuzione ed al completamento delle opere e degli investimenti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101, secondo le modalità previste dagli stessi articoli, nonché per l'attuazione delle iniziative già previste o da prevedere per il raggiungimento delle finalità della legge 14 marzo 1977, n. 73, con particolare riguardo a quelle di cui ai decreti delegati n. 100 del 6 marzo 1978, n. 101 del 6 marzo 1978, n. 705 del 2 ottobre 1978 e n. 714 del 2 ottobre 1978.

L'importo di cui al precedente comma viene iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1982. Per detto anno finanziario lo stanziamento viene determinato in lire 34 miliardi.

Art. 2. — È autorizzata la spesa complessiva di lire 64 miliardi, nel quadriennio 1982-85, di cui lire 54 miliardi per la prosecuzione ed il completamento da parte dell'Azienda autonoma delle strade delle opere indicate all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e lire 10 miliardi per la sistemazione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei valichi confinari nella regione Friuli-Venezia Giulia, compresa la ristrutturazione dei relativi edifici demaniali.

Detti importi vengono iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'anno finanziario 1982. Per l'anno finanziaro 1982 gli stanziamenti vengono determinati rispettivamente, in lire 2 miliardi e lire 1 miliardo».

Il testo degli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 100/1978 (Norme dirette ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli accordi italo-jugoslavi di Osimo dal 10 novembre 1975 ed a consentire l'attuazione delle misure connesse) è il seguente.

«Art. 3. — L'Azienda nazionale autonoma delle strade provvederà alla realizzazione:

della strada di collegamento tra la regione jugoslava del Collio e Salcano (strada del Monte Sabotino), secondo il progetto elaborato dalla commissione mista italo-jugoslava di cui all'art. 6 dell'accordo sulla promozione economica, la cui spesa è valutata in complessive lire 1.550 milioni;

del collegamento autostradale tra l'autostrada Venezia-Trieste-Gorizia-Tarvisio ed il valico confinario di S. Andrea (Gorizia), mediante il completamento dello svincolo terminale con la strada statale 55 e con il valico confinario di S. Andrea e la realizzazione di opere varie conseguenti alla costruzione di tale svincolo e dell'autoporto di S. Andrea, la cui spesa complessiva è valutata in lire 1.500 milioni.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade provvederà inoltre, anche a mezzo di enti locali o loro consorzi, oppure di società o consorzi a prevalente capitale pubblico, tramite stipulazione di apposita convenzione, alla realizzazione dei collegamenti autostradali, senza pedaggio, fra l'autostrada Venezia-Trieste-Gorizia-Tarvizio ed i valichi confinari di Fernetti (Trieste), di Pese (Trieste) e di Rabuiese (Trieste) al cui scopo viene destinato un contributo complessivo di lire 87.500 milioni.

A tale fine sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnate all'A.N.A.S., le somme di lire 15.550 milioni nell'anno 1978 e di lire 25.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1979 al 1981.

Art. 4. — È assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 7.000 milioni nell'anno 1978 e di lire 14.500 milioni nell'anno 1979 per provvedere, direttamente o anche a mezzo degli enti locali o loro consorzi, e di società o consorzi a prevalente capitale pubblico, previa stipula di apposite convenzioni:

al completamento delle opere degli impianti relativi all'autoporto di Fernetti (Trieste), la cui spesa è valutata in lire 6.000 milioni;

al completamento dell'autoporto di S. Andrea (Gorizia) la cui spesa è valutata in lire 8.000 milioni;

al miglioramento del collegamento stradale tra il Collio jugoslavo, il Collio italiano e la città di Gorizia, attraverso i valichi agricoli di Cerovo e S. Floriano, la cui spesa è valutata in lire 500 milioni;

al completamento della stazione confinaria di S. Andrea (Gorizia) la cui spesa è valutata in lire 7.000 milioni».

— Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 101/1978 (Norme per la realizzazione di infrastrutture ed impianti diretti al potenziamento dell'attività economica nei territori di confine nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia) è il seguente:

«Art. 1. — Al fine di relizzare le infrastrutture e gli impianti necessari al potenziamento dell'attività economica nei territori di confine nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia, sono autorizzate, con riferimento agli accordi di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1977, n. 73 le opere indicate negli articoli seguenti in aggiunta a quelle che le singole amministrazioni interessate finanzieranno a carico degli stanziamenti dei loro stati di previsione della spesa o di leggi speciali».

Note all'art. 7, comma 15:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 531/1982 (Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale) è il seguente:

«Art. 9. — In deroga alla disposizione di cui all'art. 18-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, la SAT S.p.a. è autorizzata a realizzare l'autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia, nei limiti degli stanziamenti che verranno acquisiti.

Al fine di poter ottenere i benefici della presente legge, la SAT S.p.a. deve provvedere a deliberare un aumento del capitale sociale, che sarà interamente sottoscritto dalla società Autostrade S.p.a entro i successivi sei mesi. Detto aumento deve essere di importo tale che la somma delle partecipazioni azionarie pubbliche ammonti almeno al 70 per cento del capitale della SAT S.p.a., considerandosi fra esse compresa, a tutti gli effetti, la partecipazione della società Autostrade S.p.a, che non potrà essere comunque inferiore al 51 per cento del medesimo capitale sociale.

Il Governo predisporrà un apposito disegno di legge con il quale saranno indicate le condizioni economiche e finanziarie relative alla realizzazione dell'autostrada di cui al primo comma».

— La legge n. 526/1985 reca: «Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia di viabilità di grande comunicazione».

— La legge n. 729/1961 concerne: «Piano di nuove costruzioni stradali e autostradali».

— La legge n. 287/1971 reca: «Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione autostradale».

Nota all'art. 7, comma 16:

Il testo dell'art. 7 della legge n. 526/1985 (per il titolo si veda nelle note all'art. 7, comma 15) è il seguente:

«Art. 7. — Sugli stanziamenti per gli anni 1986 e 1987, di cui all'ultimo comma del precedente art. 6, un'aliquota non superiore al 15 per cento è riservata ad interventi manutentori di carattere ordinario e straordinario interessanti le strade e le autostrade statali, al potenziamento dei mezzi meccanici operativi ed all'attuazione della nuova organizzazione manutentoria di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981, n. 1126.

Ai fini dell'integrazione di cui al precedente art. 1, quarto comma l'A.N.A.S. è autorizzata a versare le occorrenti somme al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane a valere, per l'esercizio 1985, sulle disponibilità per i programmi costruttivi di cui alla presente legge e, per gli esercizi 1986 e 1987, sull'aliquota di cui al precedente comma».

Note all'art. 8, comma 1:

— Si trascrive il testo del comma 9-*bis* dell'art. 4 del D.L. 787/1985 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici), aggiunto dalla legge di conversione (il testo del decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — serie generale — n. 57 del 10 marzo 1986):

«9-*bis*. Le parole: «o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria», di cui all'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non si devono intendere riferite ai trattamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160».

Si riportano i testi dell'art. 19, primo comma, della legge n. 843/1978 (per il titolo si veda nelle note all'art. 8, comma 3) e dell'art. 10, terzo comma, della legge n. 160/1975 (per il titolo si veda ugualmente nelle note all'art. 8, comma 3) citati nel comma soprariportato:

«Art. 19, primo comma, legge n. 843/1978. — A decorrere dal 1° gennaio 1979 ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o, comunque, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364, o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola volta».

«Art. 10, terzo comma, legge n. 160/1975. — Con la stessa decorrenza [1° gennaio 1976] gli importi delle pensioni di cui al primo comma [pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia] sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni».

— Con la sentenza n. 314/1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291-*bis* dell'11 dicembre 1985, la Corte costituzionale ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità I.N.P.S. per i titolari della pensione di riversibilità a carico dello Stato, del Fondo di previdenza costituito presso le ferrovie dello Stato, del Fondo di previdenza per i dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, nonché per i titolari della pensione diretta a carico della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;

2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lettera *a)*, della legge n. 1338/1962, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dal precedente punto del dispositivo, nonché dalle sentenze n. 230/1974, n. 263/1976, n. 34/1981 e n. 102/1982;

3) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dalle sentenze n. 230/1974 e n. 263/1976.

Note all'art. 8, comma 2:

— L'art. 4 della legge n. 1115/1968 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati) prevede che per gli interventi straordinari in favore degli operai delle aziende industriali, comprese quelle dell'edilizia e affini, che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali o nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, si provveda con un contributo a carico dello Stato da versarsi alla gestione ordinaria, in separata contabilità, della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

— Per il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 si veda nella nota all'art. 1, comma 8.

— Il testo del comma 4 dell'art. 19 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e del comma 3 dello stesso articolo, citato nel comma 4, è il seguente:

«3. In attesa della nuova disciplina concernente la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, fermo restando il contributo dello Stato di cui all'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è fissato, per l'anno 1986, un contributo straordinario di lire 3.500 miliardi a favore della separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

4. Il contributo predetto è corrisposto per il 60 per cento nell'anno 1986 e, per la restante parte, fino alla concorrenza dell'onere effettivo e, comunque, nel limite del contributo di cui al precedente comma 3, sulla base delle risultanze per lo stesso anno della separata contabilità degli interventi straordinari della cassa integrazione».

Note all'art. 8, comma 3:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 903/1965 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) è il seguente:

«Art. 1. — I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al successivo art. 2, a decorrere dal 1° gennaio 1965.

La pensione di cui sopra è maggiorata di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre».

L'art. 1 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) con riferimento all'articolo soprariportato prevede che: «A decorrere dal 1° gennaio 1976 lo Stato assume a suo completo carico l'onere della pensione sociale di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e di quella istituita con l'art. 26 della presente legge».

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 160/1975 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) è il seguente:

«Art. 20. *(Apporto dello Stato per la gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri).* — Annualmente, con la legge di bilancio, è determinato l'intervento dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, destinato, per un importo pari al doppio del gettito del contributo addizionale di cui all'art. 17, agli oneri delle operazioni finanziarie previste dall'art. 18, e, per l'eventuale differenza, al ripianamento del disavanzo della gestione alla quale va devoluta.

L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, non potrà essere inferiore, a decorrere dal 1977, all'ammontare del contributo stabilito per il 1976 dalla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114».

— Il testo dell'art. 27 della legge n. 843/1978 (Legge finanziaria 1979) è il seguente:

«Art. 27. — Per l'anno 1979 il concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è stabilito, rispettivamente, in L. 55 miliardi di L. 50 miliardi.

Annualmente, con la legge di approvazione del bilancio, saranno determinate le variazioni del concorso anzidetto che comunque non potrà essere inferiore a quello stabilito nel comma precedente».

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 140/1985 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale) è il seguente:

«Art. 11. — *(Copertura finanziaria).* — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.162 miliardi per l'anno 1985, in lire 2.973 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 4.244 miliardi per l'anno 1987, si provvede, per il 1985, quanto a lire 2.000 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per «Riforma del sistema pensionistico, perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali dei soggetti senza altra fonte di reddito», e quanto a lire 162 miliardi con le maggiori entrate IRPEF per l'anno finanziario medesimo; quanto a lire 2.700 miliardi per l'anno 1986 e 3.800 miliardi per l'anno 1987, mediante riduzione delle proiezioni risultanti per i detti anni al suddetto accantonamento iscritto al capitolo 6856 del citato stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1985-1987 e quanto a lire 273 miliardi per il 1986 e lire 444 miliardi per il 1987 con le maggiori entrate IRPEF che saranno conseguite nei rispettivi esercizi.

2. — Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nota all'art. 8, comma 4:

Per il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 si veda nella nota all'art. 1, comma 8.

Nota all'art. 8, comma 7:

Il testo del comma 1 dell'art. 23 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e del comma 4 dell'art. 28 della medesima legge è il seguente:

«Art. 23, comma 1. — Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, i limiti di reddito familiare per i nuclei familiari composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette o più componenti sono pari, rispettivamente, a lire 5.060.000, a lire 8.400.000, a lire 10.800.000, a lire 12.900.000, a lire 15.000.000, a lire 17.000.000 ed a lire 19.000.000. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato. Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reddito familiare è formato dal reddito del soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di età e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di famiglia comunque denominato anche se non

effettivamente corrisposti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito medesimo gli importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a qualsiasi componente della famiglia. L'attestazione del reddito familiare è resa dall'interessato con dichiarazione alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il dichiarante deve comunicare al soggetto tenuto a corrispondere le prestazioni il venire meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici o che incidono sul loro ammontare entro trenta giorni dal verificarsi di tale circostanza. L'ente al quale sono rese le dichiarazioni previste dal presente comma deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante».

«Art. 28, comma 4. — Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 [spesa sulle prestazioni farmaceutiche, spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, spesa sulle prestazioni specialistiche e spesa sulle prescrizioni idrotermali] gli assistiti con reddito complessivo riferito al nucleo familiare non superiore ai limiti di seguito indicati: per nuclei familiari di una persona: lire 5.060.000; per nuclei familiari di due persone: lire 8.400.000; per nuclei familiari di tre persone: lire 10.800.000; per nuclei familiari di quattro persone: lire 12.900.000; per nuclei familiari di cinque persone: lire 15.000.000; per nuclei familiari di sei persone: lire 17.000.000; per nuclei familiari di sette o più persone: lire 19.000.000. Per i soggetti ultrasessantacinquenni i precedenti limiti di reddito sono elevati del 20 per cento con un minimo di lire 2.000.000. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra si fa riferimento alla disciplina del precedente articolo 23, comma 1. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato.

Il comma 11 dell'art. 4 del D.L. 22 dicembre 1986, n. 882 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi), in attesa della conversione in legge, così dispone: «A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 i limiti di reddito di cui all'aticolo 23, comma primo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, agli effetti di cui al comma 4 dello stesso articolo per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori». Inoltre il comma 14 dello stesso articolo prevede che: « A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 gli importi delle anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, non si computano nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

Note all'art. 8, comma 8:

— Il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 151/1981 (Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) è il seguente:

«Art. 11 — È costituito per quattro anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.

Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2.000 miliardi.

Per l'anno 1981 è destinato agli scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire.

Tale fondo è destinato:

1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali;

2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non può destinare più del 25 per cento della somma a propria disposizione.

Art. 12. — Le regioni, dopo aver quantificato, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le rappresentanze delle imprese a gestione privata, il fabbisogno degli investimenti accertandone la congruenza con la politica di programmazione regionale, sottopongono al Ministero dei trasporti le corrispondenti richieste di finanziamento.

Il Ministro dei trasporti effettua la ripartizione del fondo alle regioni, d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tenendo conto della densità di popolazione e dei flussi di traffico, nonchè dei programmi di sviluppo e di assetto territoriale.

Le quote del fondo assegnate alle regioni devono essere utilizzate dalle stesse per la concessione agli enti o alle imprese di trasporto di contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile. Le regioni possono aumentare tali quote con la destinazione di propri mezzi finanziari.

Per l'acquisto di materiale rotabile con caratteristiche unificate di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, le regioni concordano, in sede di commissione consultiva interregionale, un programma di ripartizione, a livello nazionale o regionale, in modo da assicurare che almeno il 50 per cento delle forniture sia riservato alle imprese industriali ubicate nei territori indicati dall'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Le regioni sono tenute a comunicare semestralmente al Ministero dei trasporti lo stato della spesa dei fondi concessi».

— Il comma 1 dell'art. 34 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che: «Per le finalità di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalità di cui all'art. 12 della legge stessa, è autorizzata la spesa di lire 1.500 miliardi a favore del Fondo, costituito presso il Ministero dei trasporti, per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1986 e 600 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988».

Nota all'art. 8, comma 9:

L'art. 23 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) detta norme sulla corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato nonchè sulla corresponsione dell'assegno integrativo per i figli a carico di età inferiore a 18 anni compiuti, prevedendone la corresponsione entro determinati limiti di reddito familiare. Per il testo del comma 1 di detto articolo si vede nella nota all'art. 8, comma 7. L'ultimo comma così dispone: «A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, le economie derivanti dalla cessazione della corresponsione dei trattamenti di famiglia, ai sensi del presente articolo, restano acquisite, limitatamente a quelle relative agli enti pubblici, a favore dei bilanci degli enti stessi».

Nota all'art. 8, comma 10:

Il secondo comma dell'art. 3 della legge n. 863/1978 (Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati metereologici via satellite) prevede che: «Per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione della rete di stazioni di cui al precedente articolo 1, la somma occorrente per fronteggiare le spese di gestione in relazione all'effettivo costo del sistema sarà stabilita con apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria».

Nota all'art. 8, comma 11:

Il D.L. n. 69/1982 reca: «Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica per incremento del fondo di dotazione ed a copertura del maggior onere termico» (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 24 maggio 1982).

Nota all'art. 8, comma 12:

Si trascrive il testo dei commi da 10 a 22 dell'art. 6 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e dell'art. 7 della medesima legge:

«10. Per l'anno 1986 alle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, alle Aziende di Stato, agli enti pubblici, con esclusione dell'Istituto Poligrafico dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, della Commissione nazionale per le società e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, alle unità sanitarie locali, alle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale. Sono escluse dal divieto le assunzioni a posti

messi a concorso negli anni 1985 e precedenti per i quali sia stata formata entro il 31 dicembre 1985 la graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice. Il divieto di assunzione non si applica agli enti locali della Sardegna che hanno avuto competenze trasferite successivamente al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

11. Non rientrano nel divieto di cui al comma precedente:

a) le assunzioni di personale della scuola e delle Università, secondo quanto stabilito dall'undicesimo comma dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

b) le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482;

c) le assunzioni per esigenze stagionali e straordinarie nei limiti di quelle effettuate nel 1985, nonchè quelle previste dall'art. 15, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131;

d) le assunzioni nei ruoli locali delle Amministrazioni statali in provincia di Bolzano, di cui all'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nonché le assunzioni nei ruoli locali degli enti pubblici di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

e) le assunzioni nelle aziende speciali degli enti locali, nonché negli enti autonomi fieristici, che abbiano chiuso il bilancio in pareggio o che non abbiano comunque fruito di contributi in conto esercizio;

f) le assunzioni presso gli enti locali, presso le istituzioni locali, le loro aziende e consorzi, nei posti che si siano resi vacanti nonchè, nel limite del 20 per cento, con arrotondamento all'unità, nei nuovi posti disponibili di organico, istituiti con atto deliberativo approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale, o, nell'ambito di competenza, dai comitati regionali di controllo. Il predetto limite è elevato al 30 per cento nel caso che i nuovi posti disponibili di organico rappresentino una quota superiore al 50 per cento dei posti occupati. Tutte le assunzioni negli enti di cui alla presente lettera debbono essere deliberate con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti;

g) le assunzioni presso i comuni nel cui territorio sono localizzati gli interventi del programma di edilizia abitativa previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché le assunzioni presso i comuni disastrati e gravemente danneggiati della Basilicata e della Campania e, in relazione alle finalità di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, presso il comune di Venezia;

h) le nomine derivanti da reclutamenti o immissioni in servizio e le rafferme del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

i) le assunzioni del personale dell'Amministrazione della giustizia, ivi comprese, entro i limiti dell'autorizzazione concessa per l'anno 1985, le assunzioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 685, disposte dal Ministero di grazia e giustizia a copertura dell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari e degli uffici unici esecuzioni e notificazioni, nonchè le assunzioni dei vincitori del concorso annuale per l'ammissione nella carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la cui graduatoria di merito sia stata approvata entro il 31 dicembre 1985, nonchè le assunzioni dei vincitori dei concorsi banditi dal Ministero delle finanze le cui graduatorie di merito siano state approvate entro il 31 dicembre 1985.

12. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 2 della legge 1° marzo 1985, n. 44, e dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, limitatamente ai concorsi a posti di custode-guardia notturna.

13. Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, le Aziende di Stato, gli enti pubblici non territoriali, gli enti locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa presenteranno, entro il 30 aprile 1986, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione illustrativa:

1) della situazione dei rispettivi ruoli organici, con l'indicazione di tutti i posti comunque disponibili;

2) del personale non di ruolo comunque in servizio;

3) della previsione dei posti che si renderanno vacanti e disponibili in corso d'anno;

4) delle procedure di assunzione in corso;

5) delle graduatorie ancora utili per l'assunzione degli idonei, di cui al successivo comma 20;

6) delle assunzioni, anche temporanee, ritenute indispensabili.

14. Della tempestiva e puntuale osservanza degli adempimenti di cui al precedente comma 13 rispondono, anche disciplinarmente, i capi del personale delle amministrazioni, aziende, enti e gestioni interessati.

15. Gli enti locali trasmetteranno la predetta documentazione tramite il Ministero dell'interno.

16. Gli enti pubblici e le gestioni commissariali governative trasmetteranno la documentazione direttamente, con contestuale informazione alle Amministrazioni vigilanti.

17. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri, dispone il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10, tenendo conto di quanto già previsto dalla legge 22 agosto 1985, n. 444, per il sostegno dell'occupazione, delle esigenze connesse all'attuazione di eventuali progetti speciali, nonchè degli obiettivi realizzabili attraverso la mobilità del personale. I criteri informatori del predetto piano sono comunicati, prima dell'approvazione del piano stesso, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

18. Per le esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si procede con separati provvedimenti adottati in qualsiasi momento, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri. Delle predette esigenze viene data comunicazione illustrativa, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

19. Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni e per le unità sanitarie locali, con procedura analoga a quella indicata nei commi precedenti, il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10 è disposto con provvedimento della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, per la copertua dei posti vacanti nelle singole posizioni funzionali dei profili professionali dei ruoli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

20. Le assunzioni autorizzate protranno essere effettuate, in misura non superiore al 50 per cento, utilizzando le graduatorie approvate non oltre i tre anni precedenti la data del provvedimento di autorizzazione. Tale limitazione non si applica per le immissioni in servizio nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

21. Rimane fermo quanto disposto dal quattordicesimo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

22. Il comune di Palermo, ferma restando per l'anno 1986 l'assunzione in deroga autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 1984, può assumere ulteriori 500 unità per la copertura di posti disponibili nell'ambito dei ruoli tecnici e amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla VI. Laddove la mancata definizione delle procedure *in itinere* di sistemazione del personale interno e dei giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, renda non determinabile la effettiva disponibilità, è ammessa l'indizione di concorsi pubblici per un contigente pari al 40 per cento delle vacanze di organico nell'ambito dei predetti ruoli. Le posizioni soprannumerarie che dovessero verificarsi, da riassorbirsi con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa, determineranno l'indisponibilità di altrettanti posti nei corrispondenti profili professionali di livello inferiore».

«Art. 7. — 1. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a indire, per l'anno 1986, concorsi per il conferimento di posti nelle qualifiche funzionali del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, nonchè degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, anche in deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

2. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato con riferimento alle vacanze che si sono verificate nei singoli enti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1985, a seguito di cessazioni dal servizio comunque determinate.

3. Per la individuazione dei posti da mettere a concorso alle varie qualifiche funzionali — e, nell'ambito di ciascuna di esse, ai vari profili professionali — si terrà conto della qualifica funzionale e del profilo professionale nei quali il personale comunque cessato risulta inquadrato sulla base di provvedimenti adottati dalle relative amministrazioni entro la data del 31 dicembre 1985. A tal fine possono essere utilizzate anche le graduatorie degli idonei di concorsi espletati nel triennio precedente».

Nota all'art. 8, comma 13:

Il testo del comma 2 dell'art. 12 della legge n. 595/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«2. A parziale integrazione dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il fondo sanitario nazionale per il triennio 1986-88 è determinato:

a) *per la parte corrente in lire 143.250 miliardi, di cui lire 46.200 miliardi per l'esercizio 1987, lire 47.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 49.250 miliardi per l'esercizio 1989;*

b) *per la parte in conto capitale in lire 5.397 miliardi, di cui lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987, lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 1.917 miliardi per l'esercizio 1989».*

Nota all'art. 8, comma 14:

Per il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 si veda nella nota all'art. 1, comma 8.

Nota all'art. 8, comma 15:

La legge n. 48/1982 concerne la costituzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.

Nota all'art. 8, comma 16:

— Il testo dell'art. 13 della legge costituzionale n. 3/1948 (Statuto speciale per la Sardegna) è il seguente:

«Art. 13. — Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola».

— In attuazione dell'articolo sopracitato è stata promulgata la legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente un piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna, rifinanziata, integrata e modificata con la legge n. 268/1974, con la quale si è attuata anche la riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna.

Nota all'art. 8, comma 17:

Il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 24/1986 (Interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo) stabilisce che: «All'esecuzione degli interventi di cui al comma precedente [interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio, nonché del patrimonio artistico e monumentale della città da effettuarsi in economia] il comune provvede sotto la direzione dei propri uffici tecnici. Ove occorra, il comune può far ricorso a contratti di diritto privato a termine per l'utilizzazione, sino ad un massimo di mille unità, di lavoratori, avviati dall'ufficio di collocamento, residenti nel comune di Palermo ed iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle liste di collocamento con qualifiche del settore edilizio. I predetti contratti non possono avere durata superiore a sei mesi e sono rinnovabili, per comprovate esigenze, una sola volta per altri sei mesi».

Nota all'art. 8, comma 18:

La legge n. 414/1984 reca: «Adeguamento dei contributi annui dello Stato per i finanziamenti degli enti autonomi della Biennale di Venezia, della Triennale di Milano e della Quadriennale di Roma».

Nota all'art. 8, comma 19:

La legge n. 92/1981 reca: «Provvedimenti urgenti pr la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma».

Note all'art. 8, comma 20:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 163/1985 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) e del secondo comma dell'art. 15 della medesima legge è il seguente:

«Art. 1. *(Fondo unico per lo spettacolo).* — Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo».

«Art. 15, secondo comma. — Al rifinanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, per i successivi trienni si provvede in sede di legge finanziaria dello Stato».

— Per il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 si veda nella nota all'art. 1, comma 8.

Note all'art. 8, comma 21:

— Il testo dei primi quattro commi dell'art. 5 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente:

«1. Ai fini della quantificazione per l'anno 1986, del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera *a)* del primo comma del predetto articolo 8, è elevata al 30,45 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

2. Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 531.771.982.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

3. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, è comprensivo delle somme di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

4. Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte, per l'anno 1986, dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1985 maggiorate del 6 per cento».

— Il primo comma dell'art. 8 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) prevede che:

«Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;

e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4016):

Presentato dal Ministro del tesoro (GORIA) il 29 settembre 1986.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 6 ottobre 1986, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 7 ottobre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4016-*bis* - stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - commi da 1 a 14, da 6 a 10 e 12 - e articolo 9 deliberato dall'aula il 9 ottobre 1986).

Assegnata alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 9 ottobre 1986.

Esaminato dalla V commissione, in sede referente il 15, 16, 22, 23 ottobre 1986.

Relazione scritta annunciata il 27 ottobre 1986 (atto n. 4016-*bis*/A - relatore: on. (CARRUS).

Esaminato in aula il 27, 28, 29 ottobre 1986; 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13 novembre 1986 e approvato il 14 novembre 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 2051):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 26 novembre 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente il 27 novembre 1986; 2, 4, 5, 9, 10, 11 dicembre 1986.

Relazione scritta annunciata il 15 dicembre 1986 (atto n. 2051/A - relatore: sen. (COVI).

Esaminato in aula il 15, 16, 17, 18, 19, 20 dicembre 1986 e approvato il 21 dicembre 1986.

86G1234

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(7652058) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.